

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 gennaio 2011

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, - 0085 ROMA

REGIONI

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che dal 20 dicembre 2010 il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 verrà temporaneamente trasferito nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
14 gennaio 2010, n. 1-33/Leg.

Modifiche al D.P.G.P. 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg. (Regolamento di esecuzione del Capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo e delle strade del vino e delle strade dei sapori)). Pag. 3

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
25 gennaio 2010, n. 4-36/Leg.

Regolamento concernente l'uso dello stemma e del gonfalone della Provincia, nonché l'esposizione della bandiera. Pag. 3

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
1° febbraio 2010, n. 6-38/Leg.

Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg. «Regolamento per l'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione (articoli 71, 72, 73, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)». Pag. 5

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
9 novembre 2009, n. 54.

Regolamento sull'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche. Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
17 novembre 2009, n. 55.

Modifica dell'art. 44 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5 "Regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale" Pag. 17



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 novembre 2009, n. 57.

Modifica del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, "Regolamento concernente gli aspetti organizzativi della scuola"..... Pag. 17

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 aprile
2010, n. 068/Pres.

LR 2/2006, art. 8. Modifiche al Regolamento, di cui all'articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006), concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2006, n. 348..... Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 aprile
2010, n. 070/Pres.

LR 26/2005, art. 17. Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'articolo 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)..... Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 aprile
2010, n. 074/Pres.

LR 30/2007, art. 5, comma 1. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in Regione, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio 2008)..... Pag. 26

REGIONE SICILIA

LEGGE 2 marzo 2010, n. 4.

Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura Pag. 29

LEGGE 10 marzo 2010, n. 5.

Norme sulla proroga delle autorizzazioni all'esercizio di cava e sull'aggiornamento del piano regionale dei materiali da cava e del piano regionale dei materiali lapidei di pregio Pag. 31

LEGGE 23 marzo 2010, n. 6.

Norme per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio Pag. 31

LEGGE 23 marzo 2010, n. 7.

Ordinamento della professione di maestro di sci.. Pag. 34

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2010, n. 4.

Norme in materia di valorizzazione e riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori e delle attività similari. Pag. 36

LEGGE REGIONALE 1° aprile 2010, n. 7.

Partecipazione della Regione autonoma della Sardegna alla costituzione, quale socio fondatore, della Fondazione Giorgio Asproni. Pag. 38

LEGGE REGIONALE 1° aprile 2010, n. 8.


Partecipazione della Regione autonoma della Sardegna alla Fondazione Salvatore Cambosu..... Pag. 39

LEGGE REGIONALE 1° aprile 2010, n. 9.

Partecipazione della Regione autonoma della Sardegna alla costituzione, quale socio fondatore, della Fondazione Andrea Parodi. Pag. 40

LEGGE REGIONALE 13 aprile 2010, n. 10.

Misure per lo sviluppo del trasporto aereo..... Pag. 41



REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
14 gennaio 2010, n. 1-33/Leg.

Modifiche al D.P.G.P. 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg. (Regolamento di esecuzione del Capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo e delle strade del vino e delle strade dei sapori).

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 10/I-II del 9 marzo 2010)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla Giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare della provincia;

Vista la legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori) come da ultimo modificata dalla legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 «Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2009)»; che ha modificato, tra l'altro, la legge provinciale n. 10/2001;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg. (Regolamento di esecuzione del Capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo e delle strade del vino e delle strade dei sapori) relativo all'esercizio dell'attività agrituristica, come da ultimo modificato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 marzo 2006, n. 5-58/Leg.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2875 del 27 novembre 2009, con la quale sono state approvate le modifiche al regolamento di esecuzione del Capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 «Disciplina dell'agriturismo delle strade del vino e delle strade dei sapori»;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifica dell'art. 3 del decreto del Presidente della provincia
13 marzo 2003, n. 5-126/Leg.*

1. All'art. 3 del decreto del Presidente della provincia 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg., sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «b) ospitalità in spazi aperti: fino ad un numero massimo di 15 piazzole o mini-piazzole per complessive 30 persone. Il numero di ospiti può sommarsi a quello indicato alla lettera a).

Art. 2.

*Modifica dell'art. 7 del decreto del Presidente della provincia
13 marzo 2003, n. 5-126/Leg.*

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della provincia 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg., sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I requisiti professionali per l'accesso all'attività di somministrazione di pasti e di bevande sono previsti dall'art. 5 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'art. 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)»;

b) al comma 2-bis dopo le parole «delle degustazioni di prodotti aziendali» sono inserite le parole «e delle prime colazioni che non richiedono manipolazione».

Art. 3.

*Modifica dell'art. 15 del decreto del Presidente della provincia
13 marzo 2003, n. 5-126/Leg.*

1. All'art. 15 del decreto del Presidente della provincia 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg., sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: «La mini piazzola, destinata ad ospitare un equipaggio costituito da non più di due persone munite di tenda, deve avere una superficie di almeno metri quadrati 15, compreso lo spazio per il parcheggio dell'automobile»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le piazzole o le mini piazzole devono essere fornite di acqua corrente potabile e di corrente elettrica distribuite unicamente attraverso apposite colonnine, devono essere individuate sul terreno nonché numerate con apposito contrassegno secondo quanto indicato nella planimetria generale dell'agricampeggio».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 14 gennaio 2010

DELLAI

(Omissis).

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2010

Registro n. 1, foglio n. 3

10R1495

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
25 gennaio 2010, n. 4-36/Leg.

Regolamento concernente l'uso dello stemma e del gonfalone della Provincia, nonché l'esposizione della bandiera.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige
n. 10/I-II del 9 marzo 2010)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;



Visto l'art. 54, comma 1, punto 2), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;

Vista la legge provinciale 30 luglio 2008, n. 13, recante «Istituzione della giornata dell'autonomia e disciplina dei segni distintivi della provincia autonoma di Trento»;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3075 di data 22 dicembre 2009 recante «Approvazione del regolamento concernente l'uso dello stemma e del gonfalone della provincia, nonché l'esposizione della bandiera»;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Questo regolamento, in attuazione della legge provinciale 30 luglio 2008, n. 13 (Istituzione della giornata dell'autonomia e disciplina dei segni distintivi della Provincia autonoma di Trento), di seguito denominata «legge provinciale», disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone, nonché l'esposizione della bandiera della provincia.

Art. 2.

Uso dello stemma

1. L'uso dello stemma è riservato esclusivamente agli organi della Provincia autonoma di Trento.

2. Lo stemma è rappresentato su ogni atto ufficiale, sulla carta destinata alla corrispondenza degli organi ed uffici provinciali, su ogni atto di comunicazione istituzionale della provincia; lo stemma può, inoltre, essere rappresentato su ogni altro bene in proprietà o in dotazione alla provincia.

3. Il Presidente della provincia può autorizzare l'uso dello stemma da parte di soggetti pubblici o privati in occasione di iniziative o manifestazioni in cui l'amministrazione è presente con propria rappresentanza o comunque per evidenziare un rapporto di promozione, di patrocinio o di collaborazione tra l'attività istituzionale della Provincia ed il soggetto richiedente; l'autorizzazione è rilasciata previa motivata richiesta presentata almeno quindici giorni prima dello svolgimento della manifestazione o iniziativa. Si può derogare a detto termine per iniziative che siano valutate di particolare rilevanza.

Art. 3.

Uso del gonfalone

1. Il gonfalone interviene in rappresentanza della Provincia autonoma di Trento in occasione di eventi che rivestono particolare rilevanza per la provincia o di iniziative che, per la tematica trattata, risultano degne della presenza del gonfalone e in occasione di importanti cerimonie promosse da istituzioni pubbliche.

2. Il gonfalone è normalmente accompagnato da due forestali in alta uniforme.

Art. 4.

Esposizione della bandiera

1. Oltre ai luoghi indicati all'art. 6, comma 1, della legge provinciale, la bandiera della provincia è sempre esposta all'esterno degli edifici ove hanno sede:

a) gli enti pubblici strumentali della provincia previsti dagli articoli 32 e 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);

b) le istituzioni scolastiche e formative provinciali;

c) l'azienda provinciale per i servizi sanitari e i relativi presidi ospedalieri;

d) i musei provinciali individuati all'art. 24 della legge provinciale n. 15/2007;

e) le Residenze sanitarie assistenziali (RSA).

2. La provincia fornisce la bandiera agli enti pubblici e privati diversi da quelli individuati dal comma 1, che lo richiedano; in tal caso la bandiera deve essere esposta il 5 settembre, giornata dell'autonomia istituita dalla legge provinciale.

3. In segno di lutto le bandiere della provincia esposte all'esterno sono tenute a mezz'asta. Possono adattarsi all'estremità superiore dell'inferitura due strisce di velo nero. Le predette strisce sono obbligatorie per le bandiere che sono esposte nelle pubbliche cerimonie funebri.

4. La bandiera della provincia di norma è alzata dopo il levare del sole ed è ammainata al tramonto. In ogni caso l'esposizione esterna della bandiera nelle ore notturne è consentita solo a condizione che il luogo sia adeguatamente illuminato.

5. La bandiera della provincia è esposta anche all'interno delle sedi individuate dall'art. 6, comma 1 della legge provinciale, nonché all'interno dei seguenti uffici:

a) degli assessori provinciali;

b) del difensore civico;

c) del Presidente del Forum Trentino per la Pace e i diritti umani;

d) del Presidente del Consiglio delle autonomie locali;

e) dell'Autorità per le minoranze linguistiche;

f) dei Presidenti degli enti pubblici strumentali.

Art. 5.

Esposizione della bandiera di Paesi e regioni stranieri

1. In caso di convegni, di incontri e di manifestazioni internazionali, o di visite ufficiali di personalità straniere presso alcuno degli organi istituzionali della provincia, all'esterno e all'interno degli edifici pubblici possono essere esposte le bandiere del Paese o della regione in rappresentanza dei quali la personalità straniera è in visita.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 25 gennaio 2010


DELLAI

(Omissi).

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2010

Registro n. 1, foglio n. 4

10R1496



DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
1° febbraio 2010, n. 6-38/Leg.

Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg. «Regolamento per l'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione (articoli 71, 72, 73, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 10/I-II del 9 marzo 2010)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi provinciali;

Vista la deliberazione n. 49 del 22 gennaio 2010 con la quale la Giunta provinciale ha approvato la modifica al decreto del Presidente della provincia 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg. «Regolamento per l'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione (articoli 71, 72, 73, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)»;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazione al decreto del Presidente della provincia n. 24-104/Leg. del 2007

1. Dopo l'art. 12 del decreto del Presidente della provincia 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg. (Regolamento per l'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione (articoli 71, 72 e 73 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5) è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Disposizioni per il coordinamento con la legge provinciale n. 3 del 2006 di riforma istituzionale). — 1. Per le funzioni in materia di diritto allo studio che verranno trasferite secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 di riforma istituzionale, dalla data del medesimo trasferimento cessano di trovare applicazione le corrispondenti disposizioni di questo regolamento.

2. Dalla data richiamata al comma 1, i comuni e le comunità esercitano le funzioni trasferite nel rispetto delle relative disposizioni previste dalla legge provinciale n. 5 del 2006 e degli atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla provincia ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale n. 3 del 2006».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 1° febbraio 2010

DELLAI

(Omissis).

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2010

Registro n. 1, foglio n. 5

10R1497

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
9 novembre 2009, n. 54.

Regolamento sull'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 3/I-II del 19 gennaio 2010)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2621 del 26 ottobre 2009;

E M A N A

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità


1. Il presente regolamento detta norme volte a favorire il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici, privati aperti al pubblico, negli spazi e nei servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, al fine di assicurare la massima autonomia in sicurezza e di facilitare la vita di relazione di persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali, di natura temporanea o permanente.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle nuove costruzioni, alle ristrutturazioni di interi blocchi funzionali, agli ampliamenti ed ai cambi di destinazione d'uso dei seguenti edifici, strutture e luoghi sia pubblici che privati:

- a) edifici di edilizia residenziale e di edilizia sociale;
- b) edifici e strutture pubbliche e di uso pubblico, nonché privati aperti al pubblico;
- c) esercizi di ospitalità, edifici e locali destinati ad attività produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale, ad attività commerciali e del settore terziario limitatamente alle parti aperte al pubblico;
- d) strutture sanitarie;
- e) strutture e aree attrezzate destinate ad eventi pubblici, su proprietà privata o pubblica, limitatamente alla zona interessata dall'evento;
- f) aree e percorsi pedonali nei centri abitati delimitati ai sensi del codice della strada, compresi i parcheggi;
- g) nuovi mezzi di trasporto pubblico di persone: aerei, su gomma, su rotaie e a fune;
- h) strutture e impianti fissi connessi all'esercizio dei trasporti pubblici di persone;
- i) spazi interni e arredi di edifici pubblici o privati aperti al pubblico.



2. Il presente regolamento non si applica agli interventi di manutenzione ordinaria. Nel caso di interventi limitati devono essere apportati tutti gli accorgimenti che migliorano la fruibilità dei locali o degli spazi oggetto di intervento e, in ogni caso, va garantito l'agevole accesso ed utilizzo, limitatamente allo specifico intervento progettato.

3. Negli edifici residenziali, esclusi quelli di edilizia residenziale sociale, il presente regolamento si applica all'intero edificio solo in caso di ristrutturazione totale.

4. I locali tecnici il cui accesso è consentito solo a personale specializzato non sono soggetti all'applicazione del presente regolamento.

5. Il regolamento non si applica alle strutture e ai locali destinati ad uso caserma o similari limitatamente alle parti ove sia espressamente escluso l'utilizzo da parte del pubblico.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «edilizia sociale»: gli edifici residenziali realizzati dall'IPES e dai comuni;

b) «barriera architettonica»: qualsiasi ostacolo che limita o impedisce l'uso in sicurezza e in modo autonomo di spazi, edifici, strutture e attrezzature;

c) «accessibilità»: la possibilità di fruire in modo autonomo, agevole e sicuro di spazi, strutture, edifici ed attrezzature, evitando fonti di affaticamento, disagio e rischio;

d) «accessibilità urbana»: la fruibilità, agevole e sicura per qualsiasi persona, della viabilità e mobilità urbana e degli spazi comuni cittadini;

e) «accessibilità costruttiva»: la agevole e sicura fruibilità per qualsiasi persona degli spazi costruiti, sia pubblici che privati;

f) «visitabilità»: la possibilità di accedere alla zona giorno e ad un servizio igienico dell'unità immobiliare, compresi i relativi percorsi di collegamento, ove l'accesso principale dell'edificio o, per le strutture di cui agli articoli 12 e 13, anche un accesso equivalente, deve essere accessibile alle persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali;

g) «adattabilità»: la possibilità di modificare lo spazio costruito, rendendolo accessibile, mediante lavori che non modifichino né la struttura né gli impianti comuni dell'edificio.

Art. 4.

Cambio di destinazione d'uso

1. Gli interventi, di cui alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, che comportano il cambio di destinazione d'uso di un immobile o parte di esso, pubblico, privato, o privato aperto al pubblico, in assenza di lavori edili e che assuma un utilizzo a carattere collettivo, devono rispettare le prescrizioni previste per la visitabilità.

2. In sede di rilascio di concessione edilizia, abitabilità e agibilità, deve essere verificato il rispetto dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 5.

Raccordi con la normativa antincendio e di sicurezza

1. In ogni edificio accessibile non soggetto a specifica normativa antincendio devono comunque essere previsti gli accorgimenti tecnici atti a consentire il contenimento dei rischi d'incendio nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. È fatta salva la normativa antincendio relativa alle specifiche attività.

2. Per tutti gli edifici pubblici e d'uso pubblico, nei quali sono previste vie di fuga antincendio, ma che non dispongono di sistemi di vie d'uscita accessibili a persone disabili ai fini di una eventuale evacuazione d'emergenza, il progettista determina le soluzioni tecniche o gestionali, in accordo con il committente ed il rispettivo datore di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche.

Art. 6.

Simbolo di accessibilità

1. Gli edifici, gli spazi, le strutture, i mezzi di trasporto, adeguati secondo le prescrizioni del presente regolamento, devono avere affisso, in posizione agevolmente visibile, il contrassegno di accessibilità secondo il modello di cui all'allegato A.

2. Il contrassegno di accessibilità è rilasciato dalla Ripartizione provinciale famiglia e politiche sociali previa verifica del rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento.

Art. 7.

Elaborati tecnici

1. Gli elaborati tecnici devono evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, relative ad accessibilità, visitabilità ed adattabilità.

2. In caso di accessibilità gli elaborati devono evidenziare unità ambientali e componenti soggetti a prescrizioni normative ed il rispetto delle stesse. In caso di visitabilità gli elaborati devono evidenziare le aree accessibili. L'adattabilità di unità ambientali e componenti deve essere dimostrata attraverso appositi elaborati contenenti le indicazioni delle parti da sostituire e delle eventuali parti da integrare.

3. Gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una specifica relazione, contenente la descrizione:

a) delle soluzioni progettuali e delle eventuali opere previste per l'eliminazione delle barriere architettoniche esistenti;

b) degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici;

c) dei materiali previsti;

d) del grado di accessibilità;

e) delle soluzioni previste per garantire l'adeguamento dell'edificio;

f) delle indicazioni progettuali di dettaglio, che non possono essere rappresentate graficamente.

4. Qualora fossero proposte soluzioni alternative a quanto previsto dal presente regolamento, gli elaborati e la relazione devono essere integrati con l'illustrazione delle alternative e dell'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.

5. Ai progetti delle opere deve essere allegata una dichiarazione del professionista che ha progettato l'opera attestante la conformità degli elaborati alle disposizioni contenute nel presente regolamento.


6. In caso di proposta di soluzioni alternative la dichiarazione deve essere accompagnata dagli elaborati e dalla relazione di cui al comma 4.

Art. 8.

Attestazione di conformità e deroghe

1. In sede di rilascio di permesso di costruire da parte dell'organo competente deve essere verificato il rispetto delle prescrizioni tecniche del presente regolamento.

2. Per interventi di ristrutturazione sono ammesse deroghe in caso di dimostrata impossibilità tecnica o urbanistica così come di tutela di beni di interesse artistico e storico, connessa ad elementi strutturali ed impiantistici.



3. Le deroghe di cui al comma 2 sono concesse dall'organo competente al rilascio della concessione edilizia o della conformità urbanistica, previo parere della Ripartizione provinciale famiglia e politiche sociali. Per le opere di interesse provinciale detto parere è rilasciato dal Comitato tecnico provinciale, integrato dal direttore o dalla direttrice della Ripartizione provinciale famiglia e politiche sociali o da una persona da questi delegata.

4. Il personale dirigenziale o responsabile del competente ufficio, nel rilasciare il certificato di agibilità per le opere o un certificato equivalente, deve accertare che esse siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine il proprietario dell'immobile o l'intestatario della concessione edilizia sarà invitato a presentare una dichiarazione della direzione lavori, attestante il rispetto del presente regolamento.

5. Nei casi indicati all'art. 16, comma 1, la verifica di rispondenza alla normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche viene effettuata dagli organi competenti in sede di autorizzazione e accreditamento. Eventuali deroghe sono concesse ai sensi del comma 3.

Capo II

TIPOLOGIE EDILIZIE

Art. 9.

Edifici pubblici

1. Gli edifici pubblici devono essere accessibili a chiunque, nella loro totalità e in modo autonomo, evitando fonti di affaticamento e disagi. L'accessibilità deve avvenire per percorrenze comuni.

2. Ogni livello degli edifici pubblici che presenti almeno un gruppo di servizi igienici, deve prevedere un servizio igienico ai sensi dell'art. 44 ad uso esclusivo di persone disabili, con accesso esterno rispetto al locale destinato agli altri servizi igienici. Negli edifici importanti e con notevole afflusso di pubblico va valutata l'opportunità di realizzare servizi igienici distinti per uomini e donne. È consentita la realizzazione di un servizio igienico esclusivo per persone disabili se, per accedervi, l'utente deve percorrere una distanza non superiore ai 60 m orizzontali.

3. Nelle scuole materne è sufficiente la presenza di un servizio igienico ai sensi dell'art. 44.

4. Nelle scuole con meno di dieci classi è sufficiente la presenza di un servizio igienico ai sensi dell'art. 44.

Art. 10.

Edifici residenziali e di edilizia sociale

1. Tutte le parti comuni degli edifici di edilizia sociale devono essere accessibili.

2. Negli edifici residenziali salvo che si tratti di edifici unifamiliari o plurifamiliari privi di parti comuni, è obbligatoria l'installazione di un ascensore per ogni scala principale in tutti gli edifici con più di tre livelli fuori terra o comunque dove l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali porticati e piani mezzanini, in tal caso devono essere accessibili tutte le parti comuni. Si intende per piano interrato un piano non abitabile al di sotto del livello del terreno. In edifici plurifamiliari con meno di quattro unità abitative deve essere prevista l'adattabilità. Nei casi in cui non sia necessaria l'installazione di un ascensore, deve essere garantita la visitabilità delle parti comuni.

3. Gli spazi esterni comuni degli edifici residenziali e sociali devono essere dotati di almeno un percorso atto a garantire la mobilità a persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali.

4. I condomini che sono in possesso del contrassegno da apporre sul veicolo, rilasciato dal comune alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, hanno diritto di precedenza nell'assegnazione di posti macchina di pertinenza dell'edificio, tenuto conto delle specifiche esigenze della persona disabile.

5. Ogni unità immobiliare di cui al comma 2 deve soddisfare il requisito della visitabilità ed essere adattabile in tutte le sue parti.

6. Negli edifici di edilizia sociale almeno il cinque per cento degli alloggi deve essere accessibile, con il minimo di una unità immobiliare.

7. Almeno uno dei servizi igienici degli alloggi accessibili dell'edilizia sociale deve presentare le caratteristiche di cui all'art. 44.

Art. 11.

Edifici privati aperti al pubblico

1. Gli edifici privati aperti al pubblico, soggetti agli interventi di cui all'art. 2, comma 1, ad eccezione di quelli per i quali esiste una disciplina di settore specifica, devono garantire l'accessibilità anche a persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali.

2. Va predisposto un servizio igienico ai sensi dell'art. 44 se la superficie a disposizione del pubblico è superiore ai 200 m².

3. Devono essere garantiti idonei spazi di manovra all'interno del locale.

4. In sede di nuova apertura e di cambio di destinazione d'uso, escluso il cambio di gestione, l'unità immobiliare deve essere resa accessibile.

Art. 12.

Strutture ricettive

1. Le strutture ricettive di cui agli articoli 5 e 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, e i convitti, devono avere tutte le parti e i servizi comuni accessibili, anche tramite idonei meccanismi di collegamento verticale. Per parti e servizi comuni s'intendono:

a) gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio, quali giardini, piscine, spazi ricreativi, spazi ricreativi per bambini e parcheggi;

b) i servizi igienici, ai sensi dell'art. 44, di pertinenza degli spazi comuni;

c) la sala ristorante o sala colazione, la «stube» e similari, ad esclusivo uso degli ospiti;

d) il bar ad esclusivo uso degli ospiti;

e) la sala lettura, TV, gioco e similari;

f) i locali fitness, la sauna, la piscina, il solarium e similari; ove presenti, docce e spogliatoi devono rispondere alle caratteristiche di cui agli articoli 45 e 46.

2. Deve essere accessibile almeno un percorso che porta agli spazi esterni di pertinenza delle strutture ricettive.

3. Le strutture con capacità ricettiva superiore a dodici posti letto sono soggette alle disposizioni del presente regolamento nella misura del dieci per cento della capacità ricettiva con arrotondamento per eccesso.


4. Le stanze i cui posti letto possono essere destinati anche a persone disabili devono prevedere servizi igienici e docce ai sensi degli articoli 44 e 45. Tali stanze devono essere collocate preferibilmente nei piani bassi dell'edificio, e, in ogni caso, nelle immediate vicinanze di un luogo sicuro statico o di una via d'esodo fruibile da parte di chiunque.

5. Nel caso in cui le stanze non dispongano di servizi igienici e di docce, devono essere previsti, sullo stesso piano, un servizio igienico ed una doccia ai sensi degli articoli 44 e 45.

6. Nel caso di ampliamento di una struttura ricettiva, tutte le parti oggetto dell'ampliamento devono essere accessibili a chiunque.

7. Non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento le strutture ricettive non raggiungibili con i mezzi di trasporto pubblico o privato, o prive di strada di accesso.

8. Non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento le strutture ricettive con disponibilità fino a sei stanze per ospiti o fino a quattro appartamenti per ferie, ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 10.



Art. 13.

Esercizi di somministrazione di pasti e bevande

1. Gli spazi esterni di pertinenza degli esercizi di somministrazione di pasti e bevande di cui agli articoli 2 e 3 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, devono essere accessibili fino all'ingresso principale o ad uno equivalente tramite almeno un percorso accessibile.

2. Gli esercizi devono essere dotati di almeno un servizio igienico ai sensi dell'art. 44 ad eccezione dei locali di cui all'art. 2 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, con superficie a disposizione del pubblico inferiore ai 50 m².

3. È soddisfatto il requisito di accessibilità se almeno una delle sale dell'esercizio risulta agevolmente accessibile a chiunque e dispone di un servizio igienico ai sensi dell'art. 44.

Art. 14.

Strutture per attività sociali

1. Deve essere garantita l'accessibilità delle strutture per attività sociali in tutte le loro parti.

2. Ogni gruppo di servizi igienici o di spogliatoi deve prevedere rispettivamente almeno un servizio igienico o uno spogliatoio ai sensi degli articoli 44 e 46.

3. Almeno una doccia ogni gruppo di docce all'interno delle strutture per attività sociali deve rispondere ai requisiti di cui all'art. 45.

4. Nei luoghi di pubblico spettacolo il sette per cento dei posti deve essere riservato a persone disabili; di questi il quattro per cento va destinato a spazio di ingombro e di manovra per sedie a ruote e il tre per cento a persone portatrici di altre disabilità. Tali posti devono:

a) essere previsti in prossimità di eventuali vie di fuga o spazi calmi ed essere facilmente raggiungibili in modo autonomo;

b) essere raggiungibili mediante un percorso continuo in piano o raccordato con rampe e, in presenza di scale, mediante ascensore o altri meccanismi di risalita;

c) presentare dimensioni minime idonee anche a persone su sedia a ruote, prevedendo uno spazio libero anteriore o posteriore per garantire le manovre di entrata e di uscita.

5. Devono essere accessibili, se previsti, almeno un palcoscenico, uno spogliatoio e un camerino.

Art. 15.

Impianti sportivi pubblici

1. Nelle strutture sportive e di balneazione devono essere previsti almeno un servizio igienico, una doccia e uno spogliatoio per ogni gruppo di servizi, secondo le prescrizioni di cui agli articoli 44, 45 e 46.

2. I percorsi nelle piscine con accessi obbligati alle vasche attraverso percorsi igienizzanti o vasche lavapiedi, devono essere dotati di raccordi, aventi una pendenza tale da permetterne l'attraversamento alla persona su sedia a ruote.

3. Negli impianti di nuova costruzione o ristrutturati, le vasche devono essere provviste di accesso con gradini di larghezza minima pari a 0,90 m e corrimano su ambo i lati. Deve essere inoltre consentita l'accessibilità anche a persone con ridotte o impedito capacità motorie, da realizzarsi con appositi sollevatori.

4. Negli impianti sportivi deve essere garantita l'accessibilità ad almeno una biglietteria.

5. Le tribune devono essere dotate di spazi liberi riservati alle persone su sedia a ruote, situati su un piano orizzontale, nella misura di uno ogni 200 posti ed in ogni caso non inferiori a tre. Tali spazi devono presentare dimensioni minime idonee anche a persone su sedia a ruote e prevedere uno spazio libero anteriore o posteriore per garantire le manovre di entrata e di uscita. Nel caso in cui tali posti siano disposti in adiacenza a spazi sul vuoto, devono essere garantiti i requisiti di sicurezza e di visibilità.

Art. 16.

Strutture sanitarie e studi dei professionisti sanitari

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 2, devono rispondere alle norme del presente regolamento anche le strutture sanitarie ed i professionisti sanitari di cui agli articoli 39, comma 1 e 40 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, anche in assenza di ristrutturazione o cambio di destinazione d'uso, in caso di:

a) comunicazione, autorizzazione e accreditamento di nuove attività;

b) comunicazione, autorizzazione e accreditamento di trasformazioni, trasferimenti, ampliamenti di attività in edifici esistenti.

2. Il presente regolamento si applica anche agli studi medici di medicina generale e di pediatria di libera scelta, in caso di nuova apertura, trasferimento ed ampliamento dell'attività.

3. Deve essere garantita l'accessibilità degli studi dei liberi professionisti sanitari, prevedendo almeno un servizio igienico per il pubblico, rispondente ai requisiti di cui all'art. 44.

4. Le strutture sanitarie devono permettere la completa accessibilità ad ogni utente sia esso paziente, visitatore o altro. L'accessibilità deve essere garantita per percorrenze comuni, salvo motivate impossibilità.

5. Deve essere garantito l'utilizzo delle unità amministrative di prima accoglienza e gli sportelli aperti al pubblico devono essere idonei, almeno uno a blocco, all'utilizzo autonomo anche da parte di persone con ridotte od impedito capacità motorie. Alle persone con ridotte capacità sensoriali deve essere garantito l'accesso autonomo fino ad un punto di informazione.

6. Le strutture sanitarie devono possedere le seguenti caratteristiche per piano, indipendentemente dal numero di reparti o servizi esistenti sul piano stesso:

a) servizi igienici per visitatori con le caratteristiche di cui all'art. 44, come previsti nei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie;

b) servizi igienici e docce per pazienti, con le caratteristiche di cui agli articoli 44 e 45, per un minimo del dieci per cento di quanto previsto nei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie;

c) tutti gli ascensori ad uso pubblico devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 39;

d) le vie di fuga devono essere strutturate in modo tale da essere utilizzabili in maniera autonoma da parte della persona disabile; pertanto il luogo sicuro statico deve essere raggiungibile senza discontinuità di quota. Sono consentite le rampe di cui all'art. 20.

Art. 17.

Luoghi di lavoro soggetti a collocamento obbligatorio


1. Le imprese tenute ad assumere persone disabili devono adottare gli accorgimenti necessari al fine di creare i presupposti che consentano al o alla dipendente disabile di svolgere autonomamente e in sicurezza la propria attività lavorativa.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al collocamento obbligatorio devono essere accessibili i settori produttivi, limitatamente alle parti dell'azienda per le quali è possibile l'inserimento di una persona disabile, le amministrazioni, le mense, i luoghi ricreativi, almeno un servizio igienico per ogni gruppo di servizi esistente secondo le prescrizioni di cui agli articoli 44 e 9, comma 2, e gli spogliatoi secondo le prescrizioni di cui all'art. 46.

Art. 18.

Autorimesse e posti auto di edifici pubblici, edifici privati aperti al pubblico ed edifici di edilizia sociale.

1. Negli edifici di edilizia sociale la percentuale di posti auto riservati alla sosta di veicoli al servizio di persone disabili non deve essere inferiore al cinque per cento del numero complessivo e, in ogni caso, non inferiore ad uno.



2. Negli edifici pubblici ed edifici privati aperti al pubblico deve essere previsto un minimo di un posto auto più un ulteriore posto ogni 40 posti o frazione di 40, da riservarsi gratuitamente alla sosta di veicoli al servizio di persone disabili. Per le autorimesse fino a 20 posti auto può essere previsto un solo posto da riservarsi alla sosta di veicoli al servizio di persone disabili.

3. La porta di chiusura dell'autorimessa riservata alla sosta di un veicolo adibito al trasporto di una persona disabile deve essere di dimensioni tali da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote in presenza dell'ingombro del veicolo. Deve essere di tipo basculante utilizzando i modelli che più sono confacenti al particolare tipo d'utenza ed il cui comando possa essere elettrificato con dispositivi di manovra posizionati ad un'altezza compresa fra 0,90 e 1,20 m.

4. Le autorimesse di nuova costruzione o soggette a ristrutturazione devono essere accessibili e dotate di dispositivo di illuminazione automatico comandato mediante sensori, fotocellule o similari.

5. I posti auto di cui al presente articolo, opportunamente segnalati, sono ubicati in prossimità del mezzo di sollevamento ed in posizione tale da cui sia possibile, in caso di emergenza, raggiungere in breve tempo un luogo sicuro statico, uno spazio calmo come il vano scala o una via di esodo accessibile.

6. Le rampe pedonali devono essere dotate di corrimano.

7. Le autorimesse pubbliche o aperte al pubblico, idonee anche alla sosta di autobus, devono essere dotate di posti riservati alla sosta di automezzi adibiti al trasporto di persone disabili.

Capo III

PRESCRIZIONI TECNICHE SULLA ACCESSIBILITÀ URBANA

Art. 19.

Aree e percorsi pedonali

1. Le aree ed i percorsi pedonali interessati dalle presenti prescrizioni tecniche sono quelli riservati ad uso dei pedoni all'interno della viabilità veicolare, che comprendono tutti i marciapiedi, i porticati, gli attraversamenti pedonali, i sottopassi e i sovrappassi, i percorsi in zone verdi e nei giardini e tutti i parcheggi di cui all'art. 22, indipendentemente dalla tipologia degli edifici che su di essi si affacciano.

2. Elementi di urbanizzazione quali pavimentazioni, reti di distribuzione di energia elettrica, acqua, gas, telefonia e telematica, non possono originare ostacoli che impediscono la libertà di movimento delle persone.

3. Durante il periodo di esecuzione di lavori su aree e percorsi pedonali, l'amministrazione competente si adopera affinché l'accessibilità sia ripristinata nel più breve tempo.

Art. 20.

R a m p e

1. Il collegamento tra quote differenti può essere attuato con rampe. In caso di edifici di nuova edificazione la pendenza delle rampe non deve superare il cinque per cento e, in casi di dimostrata impossibilità tecnica, l'otto per cento. In caso di adeguamento sono ammesse pendenze non superiori all'otto per cento.

2. Non è considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 2,00 m ottenuto esclusivamente mediante rampe poste in successione.

3. La larghezza minima della rampa deve essere di:

a) 0,90 m in edifici privati o spazi di pertinenza di edifici residenziali e sociali;

b) 1,50 m per rampe esterne in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

c) 0,90 m nel caso di percorso inferiore a 3 m di lunghezza o nel caso in cui la rampa sia sussidiaria ad una scala.

4. La rampa, indipendentemente dalla larghezza minima, deve presentare un ripiano di dimensioni minime di 1,50x1,50 m, al netto dell'ingombro d'apertura di eventuali porte, ogni 10 m di sviluppo, alla partenza così come all'arrivo.

5. Qualora a lato della rampa o del ripiano sia presente un parapetto non pieno, la rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza su entrambi i lati del percorso.

6. Si deve inoltre prevedere un corrimano del diametro da 40 a 45 mm posto ad una altezza di 0,95 m, misurata dall'asse del corrimano al piano di calpestio. Il corrimano va prolungato per 0,30 m nelle zone di accesso alla rampa, lungo il lato libero della rampa e raccordato con il muro o a pavimento. Devono essere comunque rispettate le altezze di sicurezza per parapetti o ringhiere verso il vuoto.

7. Le rampe di collegamento dei percorsi pedonali agli accessi degli edifici devono essere possibilmente coperte per un minimo di 1,50 m.

Art. 21.

Pavimentazioni

1. La pavimentazione delle aree, delle rampe e dei percorsi pedonali deve essere di materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo, tale in ogni caso da non generare impedimenti o fastidio al movimento.

2. Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione devono essere contenute in maniera tale da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.

3. Per contribuire ad una chiara individuazione dei percorsi, delle aree e delle rampe, vanno adottati materiali, colorazioni o rilievi diversi atti a consentire la percezione di segnalazioni ed orientamenti per persone non vedenti o con ridotte capacità visive.

4. I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro. I grigliati ad elementi paralleli devono in ogni caso essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.

Art. 22.

Parcheggi

1. Nelle aree adibite a parcheggio, di pertinenza di edifici o strutture o in aderenza di aree pedonali, deve essere riservato almeno un parcheggio, opportunamente segnalato, in aderenza alle aree pedonali, nelle vicinanze dell'accesso all'edificio o struttura, al fine di agevolare il trasferimento dei passeggeri disabili dall'autovettura ai percorsi pedonali stessi.

2. Nelle aree di parcheggio pubbliche o private aperte al pubblico deve essere previsto un posto auto riservato a persone disabili ogni 20 posti e ulteriore frazione di 20.

3. Nei luoghi di sosta consentiti lungo le principali strade urbane, gli spazi riservati a persone disabili sono del numero minimo di due ogni 50.


4. Nelle strutture ricettive con capienza superiore a 25 posti letto, se provviste di aree di parcheggio, deve essere garantito un minimo di due posti auto più un ulteriore posto ogni 40 posti o frazione di 40 riservati alla sosta di veicoli per persone disabili. Deve inoltre essere previsto un collegamento privo di ostacoli dall'area di parcheggio all'accesso principale o equivalente della struttura.

5. Negli impianti sportivi deve essere garantito un minimo di un posto auto riservato per la sosta di veicoli al servizio di persone disabili più un ulteriore posto ogni 40 posti o frazione di 40, previsti nelle immediate vicinanze dell'accesso principale. Il percorso che conduce dal parcheggio all'impianto sportivo deve essere accessibile.

6. Per le strutture sanitarie vale quanto segue:

a) relativamente ai posti auto riservati per la sosta di veicoli al servizio di persone disabili, oltre a quanto previsto dal presente articolo, la struttura sanitaria deve essere dotata di un ulteriore posto auto in prossimità di ogni accesso del pubblico;

b) i posti auto per la sosta di veicoli al servizio di persone disabili sono riservati in posizione idonea;



c) le strutture sanitarie che dispongono di strutture di medicina d'urgenza devono prevedere, in prossimità degli accessi del pubblico, un minimo di un posto auto oltre ad un ulteriore posto ogni cinque posti presenti, da riservarsi alla sosta dei veicoli al servizio di persone disabili.

7. Nel caso in cui i luoghi di lavoro soggetti a collocamento obbligatorio siano provvisti di parcheggi, deve essere messo a disposizione del dipendente disabile un posto auto nelle immediate vicinanze dell'accesso all'edificio.

Art. 23.

Arredo urbano

1. L'arredo urbano soggetto alle prescrizioni tecniche è l'insieme di tutti gli oggetti esistenti sulla via e sullo spazio libero pubblico esclusa la segnaletica stradale verticale.

2. Gli elementi d'arredo e le strutture, anche commerciali, con funzione d'arredo urbano, da ubicare su spazi pubblici, devono essere situati in modo tale da essere accessibili e da poter essere utilizzati da tutti i cittadini senza essere causa d'infortunio e d'intralcio al transito.

3. Alberi, cespugli e altre piante non devono essere causa d'infortunio e d'intralcio al transito.

Capo IV

PRESCRIZIONI TECNICHE SUI TRASPORTI PUBBLICI URBANI DI LINEA

Art. 24.

Percorso di avvicinamento

1. Il percorso di avvicinamento dei veicoli può far capo ad un marciapiede, quando la fermata è prevista in sua prossimità o ad un salvagente, quando il veicolo si ferma in mezzo alla strada. Esso deve permettere all'autista di fermare il bus parallelamente ed in adiacenza al marciapiede. Nel caso in cui il veicolo si fermi in mezzo alla strada, il percorso fra marciapiede, attraversamento stradale e salvagente deve avere le stesse caratteristiche di un percorso pedonale.

2. Tutte le fermate dei mezzi di trasporto pubblico devono essere dotate di un idoneo spazio d'attesa, segnalato ai sensi dell'art. 53, atto a permettere la sosta delle persone, protetto dalla circolazione veicolare ed illuminato.

3. Il marciapiede o il salvagente in prossimità delle aree di salita e di discesa dal mezzo devono avere un'altezza minima di 18 cm.

Art. 25.

Accesso al veicolo

1. Per tutti i veicoli immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento valgono le seguenti prescrizioni:

a) l'accesso al veicolo da parte dei passeggeri con ridotte o impedite capacità fisiche o sensoriali deve essere garantito dalla larghezza delle porte e da una idonea altezza del pianale del veicolo;

b) eventuali pedane elevatrici o rampe devono avere dimensioni e pendenze tali da garantire l'autonomia della persona.

2. Alle persone con ridotta capacità motoria è consentito l'accesso dalla porta d'uscita.

Art. 26.

Stazionamento in vettura

1. All'interno dei veicoli almeno tre posti in prossimità della porta d'uscita devono essere riservati a persone con ridotte o impedite capacità fisiche o sensoriali. Di tali posti almeno uno deve essere dotato di sistema di ancoraggio o aggancio della sedia a ruote e assicurazione della persona, situato su uno spazio sufficientemente ampio per permettere lo stazionamento senza intralciare il passaggio.

Art. 27.

Informazioni agli utenti

1. Le indicazioni interne ed esterne alle stazioni, le diciture sulle piantane di fermata e gli indicatori di linea, interni ed esterni alle vetture, devono avere dimensioni e tipologia di caratteri tali da facilitarne la lettura, ai sensi dell'art. 53.

2. I veicoli devono essere dotati di mezzi audiovisivi che ne facilitino l'utilizzo anche da parte di utenti con difficoltà dell'udito e della vista e, in particolare, devono essere dotati di apposito impianto che consenta la segnalazione delle fermate di arrivo.

3. L'apertura e la chiusura delle portiere devono essere precedute da un segnale acustico per consentire alle persone non vedenti o ipovedenti o a chi si trova in difficoltà, di raggiungere in tempo utile le portiere stesse.

4. Alle fermate dei servizi urbani devono essere collocati, in condizioni di facile leggibilità anche per persone su sedia a ruote, gli orari di passaggio di tutte le corse, gli indicatori dei percorsi e le localizzazioni più vicine dei punti vendita dei biglietti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53.

Capo V

PRESCRIZIONI TECNICHE SUI TRASPORTI EXTRAURBANI

Art. 28.

Ferrovie

1. Sui nuovi mezzi di trasporto pubblico ferroviario di competenza provinciale devono essere riservati, per i passeggeri non deambulanti o con difficoltà di deambulazione, almeno due posti per persone su sedia a ruote e almeno due posti per persone con difficoltà di deambulazione in prossimità delle porte d'uscita segnalate, con il minimo di una vettura per convoglio, attrezzata per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

2. Per rendere possibile l'utilizzo dei mezzi di trasporto anche a persone su sedia a ruote, due dei quattro posti riservati alle persone con difficoltà di deambulazione, devono essere adeguatamente attrezzati con gli opportuni ancoraggi o agganci della sedia e assicurazione della persona.

3. Nelle vetture attrezzate per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale l'ingresso ed un servizio igienico devono essere accessibili ai sensi dell'art. 44.

4. Le stazioni devono essere dotate di passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione, al fine di garantire l'accesso alle stesse ed ai treni da parte delle persone con difficoltà di deambulazione. In assenza di rampe, ascensori, o altri impianti necessari per il trasferimento da un marciapiede ad un altro, la persona su sedia a ruote può utilizzare i passaggi di servizio a raso, purché accompagnata da personale di stazione autorizzato.


5. Nelle stazioni tutti i servizi per i viaggiatori devono essere accessibili.

6. Nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelli a spinta e simili devono essere rispettate le caratteristiche di cui all'art. 54.

Art. 29.

Autolinee

1. Sui nuovi mezzi di trasporto pubblico, in prossimità delle porte d'uscita segnalate, devono essere riservati, per i passeggeri non deambulanti o con difficoltà di deambulazione, almeno un posto per persone su sedia a ruote e almeno due posti per persone con difficoltà di deambulazione.



2. Al fine di rendere possibile l'utilizzo dei mezzi di trasporto anche a persone su sedia a ruote, uno dei tre posti riservati alle persone con difficoltà di deambulazione deve essere adeguatamente attrezzato con sistema di ancoraggio o aggancio della sedia a ruote e assicurazione della persona.

3. Nei nuovi autobus deve essere garantita l'accessibilità alla vettura e ai posti riservati.

4. Nelle autostazioni tutti i servizi per i viaggiatori devono essere accessibili.

5. Nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelli a spinta e simili devono essere rispettate le caratteristiche di cui all'art. 54.

Art. 30.

Trasporti speciali: funivie, funicolari e ferrovie a cremagliera

1. Nei trasporti speciali per la mobilità di persone, quali ferrovie a cremagliera, funivie e funicolari, devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti per facilitare l'uso degli impianti stessi anche a passeggeri con ridotte o impedita capacità motorie o sensoriali.

2. Nelle stazioni dei trasporti speciali tutti i servizi per i viaggiatori devono essere accessibili.

3. Nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelli a spinta e simili devono essere rispettate le caratteristiche di cui all'art. 54.

Art. 31.

Aerostazioni

1. Gli aeroporti devono essere dotati di corretti sistemi per consentire a persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale un percorso continuo e senza ostacoli dall'aerostazione all'interno dell'aereo e viceversa o, in alternativa, devono disporre di un adeguato servizio di assistenza.

2. Nelle aerostazioni tutti i servizi per i viaggiatori devono essere accessibili.

3. Nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelli a spinta e simili devono essere rispettate le caratteristiche di cui all'art. 54.

Art. 32.

Informazioni agli utenti

1. Le indicazioni interne ed esterne alle stazioni, le diciture sulle piantane di fermata e gli indicatori di linea, interni ed esterni alle vetture, devono avere dimensioni e tipologia di caratteri tali da facilitarne la lettura, ai sensi dell'art. 53.

2. I veicoli devono essere dotati di mezzi audiovisivi che ne facilitino l'utilizzo anche da parte di utenti con difficoltà dell'udito e della vista e, in particolare, devono essere dotati di apposito impianto che consenta la segnalazione delle fermate di arrivo.

3. L'apertura e la chiusura delle portiere devono essere precedute da un segnale acustico per consentire alle persone non vedenti o ipovedenti o a chi si trova in difficoltà, di raggiungere in tempo utile le portiere stesse.

4. Alle fermate e nelle stazioni dei servizi extraurbani devono essere collocati, in condizioni di facile leggibilità anche per persone su sedia a ruote, gli orari di passaggio di tutte le corse, gli indicatori dei percorsi e le localizzazioni più vicine dei punti vendita dei biglietti nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 53.

Capo VI

PRESCRIZIONI TECNICHE SULLA ACCESSIBILITÀ COSTRUTTIVA

Art. 33.

Spazi esterni degli edifici

1. Per gli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui all'art. 2, il requisito di accessibilità si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso di accesso all'edificio fruibile in modo autonomo anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

2. Al fine di assicurare il collegamento dell'accesso principale dell'edificio, o, per le strutture di cui agli articoli 12 e 13, anche di un accesso equivalente, con i percorsi veicolari, con le aree di parcheggio, con le attrezzature e con i servizi posti all'esterno ed agevolare l'avvicinamento, almeno un percorso pedonale accessibile deve presentare un andamento preferibilmente in piano e quanto più semplice possibile riguardo alle principali direttrici di accesso.

3. Vanno evitati gli andamenti irregolari, le strozzature che riducono la larghezza utile a meno di 0,90 m, gli arredi o i pali che potrebbero costituire pericolo, se non opportunamente ubicati, e le griglie poste lungo il percorso a copertura di intercapedini o altro con elementi non conformi alle caratteristiche previste dall'art. 21, comma 4.

4. Per tutta la larghezza del percorso e fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestio, non devono esistere ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio a persone in movimento.

5. Devono essere previsti allargamenti del percorso delle dimensioni minime 1,50x1,50 m, da realizzarsi in piano, ogni 10 m di sviluppo, al fine di consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote.

6. La differenza di quota senza ricorso a rampe non deve superare i 2,5 cm e deve essere arrotondata o smussata.

7. Eventuali differenze di quota devono essere superate mediante rampe con pendenze e caratteristiche di cui all'art. 20.

8. La pendenza trasversale non deve superare l'uno per cento.

9. La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole, atta ad assicurare un efficiente deflusso dell'acqua e tale comunque da non generare impedimento o fastidio al movimento.

Art. 34.

Accessi

1. Per agevolare l'accesso agli edifici è necessario prevedere spazi, varchi o porte esterne poste sullo stesso livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe.

2. Gli accessi devono avere una luce netta minima di 0,90 m.

3. L'apertura e la chiusura delle porte di accesso agli edifici deve avvenire agendo con una forza non superiore a 60 N (6 kg) ed il dispositivo chiudi-porta deve essere del tipo a chiusura ritardata.

4. Eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, devono essere temporizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche a persone su sedia a ruote.

5. Devono essere evitate le porte girevoli, le porte a ritorno automatico non ritardato e gli accessi vetrati non forniti di accorgimenti per la sicurezza.

6. Le zone antistanti e retrostanti l'accesso devono essere in piano e allo stesso livello, estendersi per uno spazio minimo di 1,50 x 1,50 m ed essere protette dagli agenti atmosferici.

7. La quota di accesso all'edificio e la quota di partenza dei collegamenti verticali devono essere allo stesso livello o raccordate tramite rampa, ove possibile, abbinata a scala.



Art. 35.

Percorsi interni orizzontali: piattaforme di distribuzione, corridoi, passaggi

1. Lo spostamento all'interno degli edifici, dai percorsi orizzontali a quelli verticali d'uso comune, deve essere mediato attraverso piattaforme di distribuzione, quali vani d'ingresso o ripiani di arrivo dei collegamenti verticali, dai quali sia possibile accedere ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, con percorsi orizzontali o raccordati tramite rampe.

2. Piattaforme, corridoi e passaggi devono avere le seguenti dotazioni minime:

a) a tutti gli incroci dei canali di comunicazione dell'edificio, verticali e orizzontali, devono essere previste apposite piattaforme di distribuzione. Il lato minore delle piattaforme deve consentire spazi di manovra e di rotazione di una sedia a ruote e in ogni caso non deve essere inferiore a 1,50 m, oltre lo spazio d'ingombro rappresentato dalla larghezza delle porte;

b) il vano scala deve essere disposto in modo da evitare la possibilità di essere imboccato incidentalmente, uscendo dagli ascensori;

c) corridoi e passaggi devono avere andamento continuo e regolare, e vanno ben evidenziate le variazioni di direzione;

d) eventuali variazioni di livello devono essere superate mediante rampe.

3. La larghezza dei corridoi non deve essere inferiore a 1,50 m negli edifici d'uso pubblico o dove si aprono porte o in corrispondenza di un angolo retto del corridoio stesso. In tutti gli altri casi, la larghezza minima è di 1,10 m.

4. Vanno evitati pilastri, colonne, mobili sporgenti o addossati alle pareti, che possono limitare gli spazi o rappresentare fonte di pericolo.

5. Nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta e simili, valgono le disposizioni di cui all'art. 54.

Art. 36.

Scale

1. Le scale che costituiscono parte comune o sono di uso pubblico devono presentare andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo, con pendenza costante per tutta la lunghezza.

2. La larghezza delle scale di cui al comma 1 non deve essere inferiore a 1,20 m.

3. I gradini delle scale di cui al comma 1 devono avere una pedata minima di 30 cm ed un'alzata massima di 17 cm. La pedata deve essere antisdrucchiole e a pianta preferibilmente rettangolare.

4. Nelle scale di uso pubblico e privato aperto al pubblico, fino ad un massimo di tre alzate, i gradini devono essere tutti segnalati con una differenziazione di colore e di materiale, per una profondità di almeno 5 cm, misurata dallo spigolo tra pedata ed alzata e per tutta la larghezza del gradino. Per le scale, con più di tre alzate la segnalazione deve essere prevista sul primo e sull'ultimo gradino di ogni singola rampa.

5. Nelle scale di uso pubblico e privato aperto al pubblico va realizzata una segnalazione a pavimento percepibile da parte di non vedenti o ipovedenti, situata ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per indicare l'inizio e la fine della rampa.

6. Le scale interne delle strutture residenziali, di pertinenza esclusiva delle singole unità immobiliari, devono avere una larghezza minima di 0,90 m.

7. Le rampe di scale che superano i 6 m di larghezza devono essere dotate anche di corrimano centrale.

Art. 37.

Ringhiere, balaustre e parapetti

1. Nel caso di scale di pertinenza di edifici pubblici o privati aperti al pubblico, il corrimano va posto su ambo i lati della scala. Per quanto riguarda le specifiche tecniche di parapetti e corrimano si fa riferimento alla norma UNI 10809, e successive modifiche.

2. Le scale di cui al comma 1 e all'art. 36, comma 1, devono essere dotate di corrimano posto ad un'altezza tra 0,95 e 1,05 m. Il corrimano deve essere senza soluzione di continuità nel passaggio tra una rampa di scale e la successiva. Il parapetto delle scale deve raggiungere, compreso il corrimano, un'altezza di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro. Il corrimano deve essere prolungato per 30 cm in corrispondenza di eventuali interruzioni oltre il primo e l'ultimo gradino e raccordato con il muro.

3. In caso di finestre con parapetto vetrato, per consentire alla persona seduta la visuale anche all'esterno, devono essere preferite soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto non superi i 60 cm di altezza dal calpestio. Per quanto riguarda corrimano, ringhiere, balaustre e parapetti si rimanda alle vigenti norme tecniche in materia di sicurezza, e, in particolare, si fa riferimento alla norma UNI 10809, e successive modifiche.

Art. 38.

Rampe interne

1. L'integrazione dei collegamenti verticali interni deve essere attuata con rampe o ripiani. Le rampe interne agli edifici devono rispettare le caratteristiche di cui all'art. 20.

Art. 39.

Ascensori

1. In tutti gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, deve essere garantita l'accessibilità ai vari livelli mediante almeno un ascensore avente le seguenti caratteristiche:

a) cabina di dimensioni interne minime di 1,40 m di profondità e 1,10 m di larghezza;

b) porta con luce netta minima di 0,90 m posta sul lato corto;

c) piattaforma minima di distribuzione antistante la porta della cabina di 1,50×1,50 m, ai sensi dell'art. 35, comma 2.

2. Negli edifici residenziali di nuova edificazione l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:

a) cabina di dimensioni minime di 1,30 m di profondità e 0,95 m di larghezza;

b) porta con luce netta minima di 0,90 m posta sul lato corto;

c) piattaforma minima di distribuzione antistante la porta della cabina di 1,50×1,50 m, ai sensi dell'articolo art. 35, comma 2.

3. In caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile l'installazione di cabine di dimensioni superiori, l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:

a) cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza;

b) porta con luce netta minima di 0,80 m posta sul lato corto;

c) piattaforma minima di distribuzione antistante la porta della cabina di 1,40×1,40 m.

4. In tutti i casi previsti ai commi 1, 2 e 3 l'ascensore deve avere inoltre le seguenti caratteristiche:

a) essere dotato di porte interne ed esterne, a scorrimento laterale automatico;


b) le porte di ascensori automatici devono rimanere aperte per almeno otto secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a quattro secondi;

c) essere dotato di dispositivo di arresto ai piani con sistema di autolivellamento del pavimento della cabina con quello del piano di fermata;

d) le indicazioni ai piani e all'interno dell'ascensore devono essere percettibili con suono e tattilmente sulle bottoniere interne ed esterne;

e) nell'interno della cabina, oltre al campanello d'allarme deve essere posto un citofono; bottoniere, campanello d'allarme e citofono devono essere posti ad un'altezza compresa fra 0,90 e 1,20 m.

5. In ogni caso gli ascensori devono avere caratteristiche rispondenti alle specifiche normative tecniche di cui alla norma UNI EN 81-70.



Art. 40.
Servoscala

1. Negli interventi di adeguamento, ove non sia possibile l'installazione di ascensori, sono consentiti, in via alternativa, i servoscala nel rispetto delle normative in materia di sicurezza e antincendio.

2. Per servoscala si intende un'apparecchiatura costituita da un mezzo di carico opportunamente attrezzato per il trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria, marciante lungo il lato di una scala o di un piano inclinato e che si sposta, azionato da un motore elettrico, nei due sensi di marcia vincolato a guida/e.

3. Le apparecchiature devono garantire l'accesso agevole e lo stazionamento della persona in piedi, seduta o su sedia a ruote, e l'agevole manovrabilità dei comandi nonché la sicurezza sia delle persone trasportate che di quelle che possono venire in contatto con l'apparecchiatura in movimento. A tal fine le suddette apparecchiature devono essere dotate di sistemi anticaduta, anticesoimento, antischiacciamento e antiurto nonché di apparati atti a garantire la sicurezza di movimento, meccanica, elettrica e di comando.

4. Lo stazionamento dell'apparecchiatura deve avvenire preferibilmente con la pedana o piattaforma ribaltata verso la parete o incassata nel pavimento.

5. Negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico le dimensioni minime della pedana per il trasporto di persone su sedia a ruote, ove possibile, devono essere di 0,80×1,00 m nel caso di scale a più rampe, e di 0,80×1,20 m per scale a rampa unica rettilinea.

6. Nei luoghi aperti al pubblico e nelle parti comuni di un edificio, i servoscala, delle dimensioni minime di cui al comma 5, devono consentire il superamento del dislivello anche a persone su sedia a ruote: in tal caso, se la libera visuale tra la persona sulla piattaforma e la persona posta lungo il percorso dell'apparecchiatura è inferiore a 2 m, è necessario che l'intero spazio interessato dalla piattaforma in movimento sia protetto e delimitato da idoneo parapetto e che l'apparecchiatura marci in sede propria con cancelletti automatici alle estremità della corsa.

7. In alternativa alla marcia in sede propria è consentita la marcia con accompagnatore lungo tutto il percorso con comandi equivalenti ad uso dello stesso, ovvero che opportune segnalazioni acustiche e visive segnalino l'apparecchiatura in movimento.

8. Lo spazio antistante il servoscala adibito al trasporto di persone su sedia a ruote, sia in posizione di partenza che di arrivo, deve avere una profondità minima di 1,50 m per consentire accesso e uscita agevoli a persone su sedia a ruote.

9. Lo scivolo che consente l'accesso o l'uscita dalla piattaforma scarica o a pieno carico deve raccordare la stessa al piano di calpestio mediante una pendenza non superiore all'otto per cento.

10. Se il servoscala è installato all'esterno il percorso deve essere protetto dagli agenti atmosferici.

11. I servoscala si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) pedana servoscala: per il trasporto di persona in piedi;
- b) sedile servoscala: per il trasporto di persona seduta;
- c) pedana servoscala a sedile ribaltabile: per il trasporto di persona in piedi o seduta;
- d) piattaforma servoscala a piattaforma ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a ruote;
- e) piattaforma servoscala a piattaforma e sedile ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a ruote o persona seduta.

12. In ogni caso i servoscala devono avere caratteristiche rispondenti alle specifiche normative tecniche di cui alla direttiva 98/37/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, e successive modifiche, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (direttiva macchine).

Art. 41.
Piattaforme elevatrici

1. Se non è possibile l'installazione di ascensori o è necessario il superamento di differenze di quota anche superiori ai 4 m, sono consentiti, in via alternativa, impianti servo assistiti per il trasporto verticale di persone, quali piattaforme elevatrici.

2. Lo spazio antistante le piattaforme elevatrici, sia in posizione di partenza che di arrivo, deve avere una profondità minima di 1,50 m, per consentire accesso e uscita agevoli a persone su sedia a ruote.

3. Le apparecchiature devono garantire l'accesso agevole e lo stazionamento della persona in piedi, seduta o su sedia a ruote, e l'agevole manovrabilità dei comandi nonché la sicurezza sia delle persone trasportate che di quelle che possono venire in contatto con l'apparecchiatura in movimento. A tal fine le suddette apparecchiature devono essere dotate di sistemi anticaduta, anticesoimento, antischiacciamento e antiurto nonché di apparati atti a garantire la sicurezza di movimento, meccanica, elettrica e di comando.

4. Lo stazionamento dell'apparecchiatura deve avvenire preferibilmente con la pedana o la piattaforma ribaltata verso la parete o incassata nel pavimento.

5. Le piattaforme elevatrici per superare dislivelli non superiori a 4 m, con velocità non superiore a 0,1 m/s, devono rispettare, per quanto compatibili, le prescrizioni tecniche specificate per i servoscala.

6. Le piattaforme ed il relativo vano-corsa devono avere opportuna protezione ed i due accessi devono essere muniti di cancelletto.

7. La protezione del vano-corsa ed il cancelletto del livello inferiore devono avere un'altezza tale da non consentire il raggiungimento dello spazio sottostante la piattaforma, in nessuna posizione della stessa.

8. La portata utile minima è di kg 250.

9. Il vano-corsa deve avere dimensioni minime pari a 0,80×1,20 m.

10. Se le piattaforme sono installate all'esterno, gli impianti devono essere protetti dagli agenti atmosferici.

11. In ogni caso le piattaforme elevatrici devono avere caratteristiche rispondenti alle specifiche normative tecniche di cui alla direttiva macchine.

Art. 42.
Scale mobili

1. Le scale mobili sono considerate non accessibili ai sensi del presente regolamento e pertanto sono consentite solo se è presente un altro meccanismo di risalita, quale un ascensore, una piattaforma elevatrice o un servoscala.

2. Le scale mobili devono essere realizzate secondo la normativa vigente e dotate di mancorrenti sincronizzati ad altezza tra 0,95 e 1,05 m.

3. Devono essere previsti tutti gli accorgimenti atti ad agevolarne l'utilizzo anche a persone non vedenti o ipovedenti.

4. In ogni caso le scale mobili devono avere caratteristiche rispondenti alle specifiche normative tecniche di cui alla direttiva macchine.

Art. 43.
Tapis-roulant

1. I tapis-roulant sono considerati accessibili solo ad alcune categorie di persone disabili e sono consentiti, solo alla presenza di un percorso alternativo accessibile.

2. I tapis-roulant devono avere una larghezza minima di 0,90 m e caratteristiche rispondenti alle specifiche normative tecniche di cui alla direttiva macchine.

Art. 44.
Servizi igienici

1. I servizi igienici devono avere le seguenti caratteristiche:

a) uno spazio di rotazione di 1,50 m e uno spazio di transito di fronte a tutti gli apparecchi sanitari di almeno 0,80 m di larghezza;

b) le porte di accesso devono essere sempre apribili verso l'esterno, entro uno spazio libero non inferiore a 1,50×1,00 m; è consigliabile l'uso di porte scorrevoli;



c) lo spazio minimo per l'accostamento laterale della carrozzina alla tazza WC e al bidet, se presente, deve essere di 1,00 m misurato dall'asse della tazza WC;

d) l'asse della tazza WC deve essere prevista ad una distanza dalla parete laterale di almeno 40 cm; il bordo anteriore della tazza WC deve essere a 0,75-0,80 m dalla parete posteriore ed il suo piano superiore a 44-46 cm dal pavimento;

e) essere predisposti per l'installazione di chiusura unificata europea.

2. Il servizio igienico nei locali aperti al pubblico deve essere dotato di corrimano lungo tutto il perimetro del locale, posto ad un'altezza di 0,80 m dal pavimento. Un altro maniglione del tipo ribaltabile va posto sul lato della tazza WC.

3. La vasca da bagno e la doccia devono avere un'area libera per l'accesso laterale di 1,40 m lungo la vasca con profondità minima di 0,90 m. L'altezza del bordo superiore della vasca non deve essere superiore a 50 cm.

4. Il lavabo deve essere del tipo a mensola con il piano superiore ad un'altezza di 0,80 m dal pavimento. Le tubazioni di adduzione e di scarico devono essere poste sotto traccia o accostate il più possibile al muro in modo da evitare ogni possibile ingombro sotto il lavabo e consentire un approccio ravvicinato. La rubinetteria deve avere il comando a leva con regolazione termica dell'acqua.

5. Lo specchio, nei locali aperti al pubblico, deve essere fissato alla parete, sopra il lavabo, con il bordo inferiore non superiore a 0,95 m dal pavimento ed essere di tipo inclinabile.

6. Il campanello elettrico deve essere del tipo a cordone, lungo fino a terra, posto in prossimità della tazza WC, con la suoneria ubicata in modo da consentire l'immediata percezione della richiesta d'assistenza. Nel caso di servizi igienici aperti al pubblico, in cui sia presente una vasca da bagno, questa deve essere dotata di un altro campanello elettrico d'allarme.

7. Gli accessori devono essere sistemati ad un'altezza tra 0,70 e 0,90 m in modo da renderne l'uso agevole ed immediato.

8. Nelle scuole di ogni ordine e grado deve essere valutata l'opportunità di realizzare un servizio igienico più ampio con la possibilità di alloggiarvi un lettino fisso o eventualmente ribaltabile.

Art. 45.

Docce

1. Almeno una doccia ogni gruppo di docce deve essere utilizzabile da parte di persone disabili.

2. La doccia deve presentare dimensioni minime di 0,90×0,90 m ed essere dotata di sedile ribaltabile collocato a 44-46 cm dal piano di calpestio.

3. La doccia deve essere di tipo a pavimento. Eventuali cordoli per il contenimento dell'acqua non devono superare i 2,5 cm.

4. All'interno del locale destinato a docce e nel vano doccia, lungo due pareti va collocato un corrimano posto ad un'altezza di 0,80 m dal calpestio.

5. Nel caso di presenza di box doccia, deve essere garantita l'accessibilità alla doccia prevedendo un passaggio di almeno 0,90 m di larghezza.

Art. 46.

Spogliatoi

1. Lo spogliatoio utilizzabile da parte di persone disabili deve disporre di uno spazio di rotazione di 1,50 m ed essere dotato di una panca di lunghezza non inferiore a 1,20 m, posta almeno lungo un lato del locale. La porta deve essere apribile verso l'esterno; è comunque consigliabile l'uso di porte scorrevoli.

2. Appendiabiti, mensole e altri elementi collocati all'interno dello spogliatoio devono essere posti ad un'altezza compresa tra 0,90 e 1,20 m.

3. All'interno del locale destinato agli spogliatoi, lungo due pareti contigue va collocato un corrimano posto ad un'altezza di 0,80 m dal calpestio.

Art. 47.

Pavimentazioni

1. Le pavimentazioni degli spazi d'uso comune devono essere antiscivole e realizzate con idonei materiali che ne garantiscono anche la perfetta planarità e continuità.

2. Le pavimentazioni non devono presentare variazioni di livello.

3. Negli edifici pubblici deve essere garantita una chiara individuazione dei percorsi, mediante un'opportuna scelta di materiali con differenti caratteristiche cromatiche, acustiche e di scabrosità superficiale, per permettere la percezione dei percorsi stessi anche a persone con problemi sensoriali. Nelle strutture ricettive tale chiara individuazione dei percorsi deve essere garantita fino alla reception; negli edifici scolastici fino alla segreteria e negli edifici pubblici provvisti di un Infopoint, fino a quest'ultimo. Se ciò non è possibile, il percorso deve essere garantito fino ad un punto di chiamata di facile accesso.

Art. 48.

Porte

1. Le porte devono essere di facile manovrabilità anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali. Esse devono corrispondere ai seguenti requisiti:

a) la soglia della porta e gli spazi antistanti e retrostanti devono essere complanari;

b) le porte d'ingresso degli edifici e delle unità abitative devono avere una luce netta non inferiore a 0,90 m;

c) le porte interne di accesso ai vari locali, comprese quelle di accesso ai servizi igienici, devono avere una luce netta non inferiore a 0,80 m;

d) nel caso di porte a due o più battenti, deve essere sempre garantito un passaggio con luce netta minima di 0,80 m, realizzato con un unico battente o con due battenti a manovra unica;

e) nel caso di porte successive, deve essere assicurato uno spazio libero intermedio tra le porte stesse, che può variare in funzione della larghezza della superficie libera lateralmente al lato di apertura della porta. Lo spazio libero intermedio tra due porte successive può variare da 0,60 a 1,20 m oltre lo spazio interessato dalle ante di apertura, se la larghezza laterale al lato di apertura della porta varia da 0,20 a 0,60 m;

f) le porte e gli stipiti devono essere realizzati in materiali resistenti all'urto e all'usura, specialmente le parti comprese entro un'altezza di 30 cm dal pavimento;

g) le porte interamente realizzate con materiali trasparenti devono presentare accorgimenti grafici atti ad assicurare l'immediata percezione dell'ostacolo;

h) eventuali sistemi automatici di apertura e chiusura, devono essere temporizzati in modo da permettere un passaggio agevole anche a persone su sedia a ruote;

i) le maniglie devono consentire una facile manovra e non richiedere l'uso di entrambe le mani per l'apertura della porta; sono da preferire quelle del tipo a leva opportunamente curvate ed arrotondate; la maniglia deve essere posta ad un'altezza di 0,85-0,95 m;

j) per i locali destinati a spogliatoi, docce e servizi igienici, devono essere utilizzate porte preferibilmente di tipo scorrevole o con apertura verso l'esterno.

Art. 49.

Finestre e portefinestre

1. Le finestre devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali. A tal fine esse devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) i sistemi di apertura e chiusura delle finestre devono essere facilmente manovrabili e percepibili e l'anta non deve essere d'impedimento al passaggio;

b) se si prevedono comandi elettrici per l'apertura e la chiusura delle finestre, questi devono essere posti ad un'altezza compresa tra 0,90 e 1,20 m; l'altezza consigliata è pari a 1,20 m;



c) le portefinestre fra il balcone o la terrazza e l'ambiente interno devono presentare una larghezza netta di passaggio non inferiore a 0,80 m e vanno realizzate a battente unico o a due battenti a manovra unica.

2. Nelle strutture ricettive di cui agli articoli 5 e 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, la normativa di cui al presente articolo è obbligatoria solo nelle stanze destinate a persone disabili.

Art. 50.

Balconi e terrazze

1. La soglia interposta tra balcone o terrazza e ambiente interno non deve presentare un dislivello superiore a 2,5 cm.

2. Il parapetto deve avere un'altezza minima di 1,00 m, non essere attraversabile da una sfera di 10 cm di diametro e, ove possibile, deve consentire la visuale anche alla persona seduta.

3. Per permettere il cambiamento di direzione a persone su sedia a ruote, balconi e terrazze devono avere, almeno in una zona, una profondità minima di 1,40 m.

4. Per balconi e terrazze sono da preferire pavimentazioni di tipo antisdrucciolevole.

5. Nelle strutture ricettive di cui agli articoli 5 e 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, la normativa di cui al presente articolo è obbligatoria solo nelle stanze destinate a persone disabili.

Art. 51.

Dispositivi elettrici

1. Per gli edifici di cui all'art. 2, comma 1, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione valgono le seguenti prescrizioni:

a) i dispositivi elettrici di uso comune, tra cui apparecchi di comando, citofoni, interruttori, quadri elettrici d'appartamento, regolatori di impianti di riscaldamento o condizionamento e campanelli d'allarme, devono essere facilmente utilizzabili anche da parte di persone disabili; essi devono essere posti ad un'altezza compresa tra 0,90 e 1,20 m;

b) le prese elettriche devono essere poste ad un'altezza minima di 40 cm dal calpestio.

Art. 52.

Cassette per la corrispondenza

1. Almeno il 50 per cento delle cassette per la corrispondenza devono essere poste ad un'altezza compresa tra 0,90 e 1,20 m ed essere riservate all'occorrenza a persone disabili.

Capo VII

SEGNALETICA E ATTREZZATURE PUBBLICHE

Art. 53.

Segnaletica

1. Negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico e negli spazi esterni devono essere installati, in posizione tale da essere agevolmente visibili, cartelli indicatori che facilitano l'orientamento e l'utilizzo degli spazi costruiti, da parte della più ampia utenza, e tali da fornire un'adeguata informazione sull'esistenza degli accorgimenti previsti per l'accessibilità da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali; i cartelli indicatori devono riportare anche il simbolo internazionale di accessibilità.

2. Le informazioni per l'orientamento, quali tavole informative ed ogni altro contrassegno di tipo analogo, devono essere realizzate in caratteri ben leggibili, ben illuminati e con forte contrasto tra scrittura e fondo, in modo da essere facilmente intuibili anche da parte di persone con difficoltà di apprendimento.

3. Negli edifici pubblici devono essere predisposti adeguati cartelli che indicano le attività ivi svolte e i percorsi necessari per accedervi. Devono essere inoltre realizzati percorsi con segnaletica a pavimento per il raggiungimento di un punto di chiamata o Infopoint e dell'ascensore. Le informazioni visive importanti vanno segnalate anche con mezzi tattili ed eventualmente integrate con informazioni acustiche e verbali quali:

a) informazioni tattili:

1) scritte in Braille;

2) scrittura in rilievo, sporgente o rientrante almeno 1 mm, altezza minima 15-18 mm, caratteri non corsivi e ben leggibili;

3) struttura differente delle pavimentazioni davanti alle cabine telefoniche, nei locali sanitari, nei sottopassaggi e in ogni altro luogo analogo;

4) linee di orientamento tastabili con bastone nelle stazioni e aerostazioni;

5) simboli in rilievo tastabili sulle porte e sui corrimano;

b) informazioni acustiche e verbali:

1) segnalatore acustico di arrivo degli ascensori;

2) segnalazioni verbali elettroniche, quali avviso di pericolo, in particolare per porte automatiche a battente;

3) in ambienti accessibili al pubblico le informazioni acustiche e verbali importanti vanno segnalate anche con mezzi visivi.

4. Per facilitare l'orientamento è necessario prevedere punti di riferimento ben riconoscibili, in quantità sufficiente e in posizione adeguata, tenendo conto che una disposizione regolare dell'illuminazione o di specifici corpi illuminanti favorisce l'orientamento nei percorsi.

5. Ogni situazione di pericolo deve essere resa immediatamente avvertibile anche tramite accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive.

Art. 54.

Attrezzature pubbliche

1. Al fine di consentire che attrezzature quali telefoni, cassette postali, rivendite o distributori automatici, sportelli bancomat, nonché ogni altro impianto di pubblico utilizzo, possano essere utilizzate anche da persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali, sono stabiliti i seguenti criteri:

a) gli impianti devono essere dislocati secondo le esigenze prioritarie che saranno segnalate da parte dei singoli comuni e comunque in modo razionale sul territorio al fine di non lasciare zone sprovviste;

b) nei luoghi pubblici almeno un apparecchio per tipo deve essere raggiungibile mediante percorso orizzontale e va posizionato in modo che gli accessori più alti si trovino ad un'altezza compresa tra 0,90 e 1,20 m da terra;

c) in tutti i locali adibiti ad uso pubblico, i banconi ed i piani d'appoggio destinati alle normali operazioni da parte dell'utenza, devono essere predisposti in modo tale che, almeno una parte di essi, sia posta ad un'altezza massima da terra di 0,80 m e che sia accostabile da una sedia a ruote per consentire l'espletamento di ogni pratica ivi prevista; in particolare:

1) per i locali che prevedono la compilazione di moduli, l'altezza massima da terra della parte accessibile di banconi e piani d'appoggio non può superare 0,80 m e non deve presentare alcun ingombro sottostante;

2) gli esercizi di cui all'art. 2 della legge provinciale 14 dicembre 1988 n. 58, e successive modifiche, con superficie a disposizione del pubblico inferiore ai 50 m² o con lunghezza del bancone inferiore a 4 m, devono, in alternativa a quanto disposto alla lettera c), prevedere un tavolo accostabile da una sedia a ruote nelle vicinanze del bancone;

d) la disposizione e le caratteristiche degli arredi devono garantire la possibilità di utilizzo e di movimento da parte della più ampia utenza, e, in particolare, delle persone su sedia a ruote; sono da preferire arredi privi di spigoli vivi e arredi non taglianti;

e) nei luoghi aperti al pubblico, deve essere predisposto un idoneo spazio d'attesa con posti a sedere;



f) nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta e ogni altro impianto che ostacola l'accesso, questi devono essere dimensionati e manovrabili in modo da consentire il passaggio di una sedia a ruote; in presenza di più passaggi, almeno uno di questi deve essere accessibile alle persone su sedia a ruote;

g) gli elementi mobili non devono creare intralcio ed i sistemi di apertura e chiusura, se automatici, devono essere temporizzati e dotati di apposite segnalazioni acustiche e visive, in modo tale da permettere un passaggio agevole e sicuro, nonché una manovrabilità facilmente comprensibile;

h) i brevi passaggi obbligati davanti alle casse e agli sportelli devono avere una larghezza minima di 0,80 m;

i) i passaggi obbligati lunghi e angolati devono avere una larghezza minima di 1,10 m per consentire il passaggio di due persone di cui una su sedia a ruote.

2. Nei servizi igienici pubblici deve essere prevista la piena accessibilità di almeno un servizio igienico ai sensi dell'art. 44, e di almeno un lavabo per ogni gruppo di servizi installato.

3. I tavoli posti negli esercizi di cui all'art. 3 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, devono presentare preferibilmente le seguenti caratteristiche:

- a) larghezza minima di 0,80 m;
- b) altezza libera sottostante non inferiore a 0,70 m;
- c) essere privi di ostacoli all'altezza di ginocchia e pedane;
- d) essere privi di zoccoli e piantone centrale;
- e) avere una superficie opaca;

f) presentare, almeno nei percorsi principali, una larghezza di passaggio non inferiore a 0,80 m, e uno spazio minimo di 1,50 x 1,50 m per consentire l'inversione di manovra.

Capo VIII

MODIFICHE DI NORME, NORME FINALI E TRANSITORIE NONCHÉ ABROGAZIONE DI NORME

Art. 55.

Modifica del regolamento sull'edilizia scolastica

1. L'art. 60 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 gennaio 1992, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 60. (Ascensori). — 1. In edifici con due o più livelli deve essere previsto, in ogni caso, un ascensore adatto al trasporto di persone portatrici di handicap, a meno che i seguenti ambienti non siano collocati al piano terra e siano raggiungibili senza superamento di gradini:

- a) un quarto del numero complessivo di classi normali previste, e comunque almeno una;
- b) la sala riunioni;
- c) le classi speciali previste nell'edificio;
- d) la biblioteca;
- e) la mensa;
- f) un servizio igienico secondo le prescrizioni di cui all'art. 44 del regolamento sull'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche;
- g) la palestra.

2. Dimensioni della cabina:

- a) larghezza netta: 137 cm;

b) profondità netta: 150 cm;

c) larghezza netta della porta: 90 cm.

3. Per l'aula magna vigono le disposizioni di cui all'art. 14, commi 1, 4 e 5.

4. Per la palestra vigono le disposizioni di cui all'art. 15, comma 5».

Art. 56.

Norme finali e transitorie

1. Gli enti che hanno presentato i piani di adattamento per gli edifici pubblici previsti dall'art. 11 della legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, non sono tenuti a presentare un nuovo piano di adattamento.

2. Gli edifici che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano conformi a quanto previsto dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, sono esclusi dai piani di adattamento di cui all'art. 11 della legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7.

3. Le opere previste nel piano di adattamento di cui all'art. 11 della legge provinciale 21 maggio 2002, n.7, devono essere eseguite entro 5 anni dalla presentazione dei piani stessi. Le priorità di intervento sono determinate dagli enti mediante proprio provvedimento.

4. In applicazione delle norme tecniche del presente regolamento in ambito stradale sono rispettate le norme di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche.

5. In deroga all'art. 4, comma 1, non sono soggette alle prescrizioni previste per la visitabilità le unità immobiliari private aperte al pubblico o destinate ad un utilizzo a carattere collettivo, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e per le quali venga richiesto entro sei mesi il cambio di destinazione d'uso dell'unità immobiliare in assenza di lavori edili.

Art. 57.

Abrogazione di norme


1. Il decreto del Presidente della Provincia 19 agosto 2005, n. 38, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 9 novembre 2009

DUNWALDER

10R1290



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
17 novembre 2009, n. 55.

**Modifica dell'art. 44 del decreto del Presidente della
Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5 "Regolamento di
esecuzione alla legge urbanistica provinciale"**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige n. 51/I-II del 15 dicembre 2009)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2746 del 9 novembre 2009,

emana;

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'art. 44 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, e successive modifiche, è abrogato.

2. Il comma 5 dell'art. 44 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito:

«5. La procedura di valutazione consiste in due prove, di cui una scritta ed una orale. Con la prova scritta viene valutata l'adeguata conoscenza della legislazione in materia, con particolare riferimento ai settori urbanistica, tutela del paesaggio e dell'ambiente nonché la competenza specifica nei settori dell'urbanistica, dell'architettura e della pianificazione paesaggistica ed ambientale. Qualora il candidato venga ammesso alla prova orale, oltre alle materie citate, viene valutata anche la qualificata attività professionale di pianificazione nel campo urbanistico ed architettonico ovvero di pianificazione paesaggistica ed ambientale.»

3. Il comma 6 dell'art. 44 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito:

«6. La Giunta provinciale nomina una commissione composta da cinque persone, che svolge le seguenti funzioni:

a) determina i criteri di valutazione nell'ambito della procedura di valutazione per l'iscrizione all'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio;

b) fissa lo svolgimento cronologico ed organizzativo della procedura di valutazione, per quanto non già stabilito con legge, regolamento o bando;

c) verifica periodicamente il permanere dei requisiti professionali e delle conoscenze tecniche richieste agli esperti iscritti all'albo. In caso di esito negativo, propone al Presidente della Provincia i provvedimenti di sospensione e di cancellazione dall'albo.»

4. Il comma 7 dell'art. 44 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, e successive modifiche, è abrogato.

5. Il comma 8 dell'art. 44 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito:

«(8) Le persone iscritte all'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio devono partecipare, entro il periodo della legislatura del Consiglio comunale, ad almeno l'80 per cento dei corsi di informazione e formazione previsti obbligatoriamente dalle Ripartizioni provinciali Urbanistica e Natura e paesaggio. L'inottemperanza a tale obbligo comporta la cancellazione dall'albo.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 17 novembre 2009

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2009, registro 1, foglio 27.

10R1295

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 novembre 2009, n. 57.

**Modifica del decreto del Presidente della Giunta provinciale
22 dicembre 1994, n. 63, "Regolamento concernente gli
aspetti organizzativi della scuola".**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige n. 53/I-II del 29 dicembre 2009)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2753 del 16 novembre 2009;

emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Frequenza

1. Il comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, è così sostituito:

«3. Se un allievo ha frequentato meno di quattro quinti delle lezioni, il consiglio di classe può, nel caso in cui sussistano gravi o validi motivi, promuoverlo comunque ed ammetterlo all'esame finale.»

Art. 2.


Valutazione delle prestazioni

1. Il comma 8 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, è così sostituito:

«8. Il comportamento degli allievi a scuola, ovvero la condotta, è oggetto di valutazione nelle classi del secondo ciclo. Per la valutazione del comportamento è utilizzata la seguente scala di valutazione:

- a) ottimo (10);
- b) distinto (9);
- c) buono (8);
- d) soddisfacente (7);
- e) sufficiente (6);
- f) insufficiente (5).

Per la valutazione del comportamento si applicano il regolamento scolastico e i criteri eventualmente stabiliti dalla Giunta provinciale.»



Art. 3.

Promozione

1. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, è così sostituito:

«1. Un allievo è promosso alla classe successiva, oppure conclude l'anno con una valutazione positiva se ha ottenuto una valutazione positiva in tutte le materie o, eventualmente, moduli o aree di competenza, nonché in condotta limitatamente alle classi del secondo ciclo.»

2. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, è così sostituito:

«2. La promozione è decisa dal consiglio di classe. Quest'ultimo conferma o modifica i voti proposti dai singoli insegnanti anche se negativi.»

3. Il comma 5 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, è così sostituito:

«5. In presenza di uno o più voti negativi il consiglio di classe può sospendere la decisione sulla promozione e accertare prima dell'inizio delle lezioni dell'anno formativo successivo l'avvenuto recupero dei deficit formativi attraverso l'espletamento delle necessarie verifiche. Data, modalità e contenuti delle verifiche sono comunicate agli allievi ovvero ai rispettivi legali rappresentanti, in caso di allievi minorenni.»

4. Il comma 6 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, è così sostituito:

«6. I termini per la valutazione semestrale e finale sono fissati dal direttore in base al calendario delle attività formative. Per gli apprendisti è effettuata solo una valutazione finale.»

5. Dopo il comma 6 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, è aggiunto il seguente comma 7:

«7. Contro le decisioni adottate dal consiglio di classe in riferimento alla valutazione degli allievi è ammesso ricorso per soli motivi di legittimità al Direttore della ripartizione formazione professionale, che decide entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. La decisione del Direttore di ripartizione è definitiva.»

Art. 4.

Valutazione delle prestazioni e promozione nell'insegnamento per aree di apprendimento

1. Dopo l'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 6, è aggiunto il seguente art. 5-bis:

«Art. 5-bis.

Valutazione delle prestazioni e promozione nell'insegnamento per aree di apprendimento

1. Se il programma formativo prevede un insegnamento per aree di apprendimento, la valutazione delle prestazioni si effettua secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Nell'insegnamento per aree di apprendimento sono promosse e valutate:

- a) la competenza tecnico-professionale (CTP);
- b) la competenza comunicativa (CC);
- c) la competenza sociale (CS);
- d) la competenza di metodo (CM).

Le competenze esprimono come gli allievi sono in grado di trasferire ed applicare le conoscenze, le capacità e gli atteggiamenti acquisiti in queste quattro aree di competenza nelle quotidiane situazioni di vita e di lavoro.

3. Un allievo conclude l'anno formativo in modo positivo se ottiene una valutazione positiva nelle seguenti discipline, moduli o aree di competenza, se previsti dal programma formativo:

- a) competenza comunicativa;
- b) competenza sociale;
- c) competenza di metodo, come valutazione singola o complessiva (sommativa);
- d) competenza tecnico-professionale;
- e) tedesco;
- f) italiano;
- g) inglese;
- h) educazione sociale/storia contemporanea;
- i) diritto ed economia;
- j) matematica e calcolo;
- k) educazione fisica;
- l) condotta limitatamente alle classi del secondo ciclo.

4. Il consiglio di classe definisce il tipo ed il numero delle verifiche nelle singole aree di apprendimento. I team degli insegnanti responsabili della programmazione didattica per le aree di apprendimento propongono la valutazione del profitto.

5. La promozione è decisa dal consiglio di classe che conferma o modifica le valutazioni proposte dai singoli docenti o dal team responsabile della programmazione per le aree di apprendimento.

6. In presenza di uno o più voti negativi il consiglio di classe può sospendere la decisione sulla promozione e accertare prima dell'inizio delle lezioni dell'anno formativo successivo l'avvenuto recupero dei deficit formativi attraverso l'espletamento delle necessarie verifiche. Data, modalità e contenuti delle verifiche sono comunicate agli allievi ovvero ai rispettivi legali rappresentanti, in caso di allievi minorenni.

7. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti. Ogni membro del consiglio di classe dispone di un unico voto e non è consentito astenersi dal voto. In caso di parità di voti è decisivo il voto dato da chi presiede il consiglio di classe. La riunione del consiglio di classe viene verbalizzata.

8. Nella decisione per il voto finale si considerano le prestazioni dell'allievo nell'intero anno formativo e il suo sviluppo complessivo. La media aritmetica costituisce solamente una base per la valutazione.

9. Se il programma formativo prevede un insegnamento basato su fondamenti didattico-pedagogici simili, si applicano le disposizioni del presente articolo, a meno che il programma non contenga indicazioni diverse.»

Art. 5.

Valutazione individuale degli allievi con diagnosi funzionale o profilo dinamico funzionale

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, è così sostituito:

«Art. 6.


Valutazione individuale degli allievi con diagnosi funzionale o profilo dinamico funzionale

1. La valutazione degli allievi con diagnosi funzionale o profilo dinamico funzionale è effettuata sulla base degli obiettivi e dei criteri definiti dal consiglio di classe.

2. Gli obiettivi di apprendimento definiti dal consiglio di classe per ogni singolo allievo corrispondono al programma formativo e all'obiettivo di classe oppure differiscono da questi. In funzione del grado di corrispondenza o di differenza dai suddetti, il consiglio di classe prevede un sostegno per il conseguimento di obiettivi identici o differenziati.

3. Per verificare i progressi nell'apprendimento sono ammessi ausili e metodi individualizzati, che esulano dai tradizionali compiti e strumenti impiegati per le prove d'esame.

4. Se l'allievo raggiunge gli obiettivi previsti ottenendo una valutazione positiva in tutte le materie di insegnamento o, eventualmente, moduli o aree di competenza, nonché in condotta, è promosso alla classe successiva.



5. Il sostegno e la valutazione individuale degli allievi con diagnosi funzionale o profilo dinamico funzionale è di competenza dell'intero consiglio di classe. L'insegnante competente per l'insegnamento individualizzato è membro a pieno titolo del consiglio di classe ed esercita il diritto di voto e di valutazione nei confronti di tutti gli allievi della classe di riferimento.

6. Trovano inoltre applicazione le disposizioni dell'art. 4, dell'art. 5, ad eccezione del comma 5, e dell'art. 5bis, ad eccezione del comma 6.».

Art. 6.

Sanzioni disciplinari

1. Il comma 9 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, è così sostituito:

«9. Le sanzioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 sono definitive. Contro i provvedimenti che infliggono le sanzioni di cui alle lettere *c*) e *d*) del comma 1 gli esercenti la potestà sull'allievo interessato o l'allievo stesso, se è maggiorenne, possono presentare ricorso al direttore della ripartizione alla formazione professionale entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.».

Art. 7.

Ambito di applicazione

1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, è così sostituito:

«Art. 12.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutti i corsi a tempo pieno della formazione professionale della Provincia o autorizzati dalla Provincia, nonché all'apprendistato e alle scuole paritarie della formazione professionale. Per la valutazione relativa all'esame conclusivo nelle scuole paritarie della formazione professionale i crediti formativi sono attribuiti in conformità alle norme statali. L'accesso all'esame conclusivo nonché lo svolgimento all'esame stesso è regolamentato dalle rispettive norme statali vigenti.».

Art. 8.

1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 27 novembre 2009

DURNWALDER

(Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2009, registro 1, foglio 28)

10R1291

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 aprile 2010, n. 068/Pres.

LR 2/2006, art. 8. Modifiche al Regolamento, di cui all'articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006), concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2006, n. 348.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 21 aprile 2010)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 8, comma 6, della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006), in base al quale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 64 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. un Fondo, denominato Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, destinato alla concessione di garanzie a favore degli istituti bancari che accordino forme di finanziamento a lavoratori subordinati che siano privi di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o che si trovino in una delle particolari situazioni di difficoltà occupazionale individuate con regolamento regionale, ovvero a collaboratori coordinati e continuativi a progetto o con altre forme di lavoro parasubordinato individuate con regolamento regionale, residenti nel territorio regionale;

Visto l'art. 8, comma 7, della legge regionale 2/2006, in base al quale con regolamento regionale sono individuati i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie di cui sopra, nonché le tipologie di spese, sostenute o da sostenere, da parte dei soggetti di cui all'art. 8, comma 6, della legge regionale 2/2006 per le quali viene richiesto il finanziamento bancario e relativamente al solo debito in linea capitale;


Visto il "Regolamento, di cui all'art. 8 della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006), concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari", di seguito denominato Regolamento, emanato con proprio decreto 10 novembre 2006, n. 0348/Pres.;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, gli interventi per i quali possono essere concessi, da parte degli Istituti di credito convenzionati con il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia, i finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo sono i seguenti:

- a) acquisto di beni di consumo durevoli;
- b) credito al consumo non avente ad oggetto l'acquisto di determinati beni;
- c) anticipazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria.

Considerato che l'Accordo per la realizzazione e diffusione di interventi rivolti al sostegno dei lavoratori e delle loro famiglie coinvolte nella grave crisi occupazionale che investe l'economia e la produzione regionale, sottoscritto in data 1 marzo 2010 dall'Amministrazione regionale, dalle banche regionali, dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dall'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e dall'Associazione Province italiane (UN), prevede l'inserimento dei lavoratori che siano stati sospesi o posti in riduzione di orario con ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria o alla cassa integrazione guadagni in deroga e dei lavoratori disoccupati fra i soggetti che possono richiedere finanziamenti, assistiti dalla garanzia del Fondo, di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente paragrafo;

Ritenuto, nell'ottica del perseguimento della massima attenuazione possibile del danno sociale derivante dall'attuale, complessa, congiuntura economica, di modificare il Regolamento nel senso previsto dal sopra citato Accordo;



Visto l'art. 8, comma 13, della legge regionale 2/2006, in base al quale il Comitato di gestione del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari esprime il parere sul regolamento di modifica in oggetto;

Sentita la Commissione regionale per il lavoro, che nella seduta del 18 marzo 2010 ha esaminato il testo del regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Sentito il Comitato di gestione del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, che nella seduta del 26 marzo 2010 ha esaminato il testo del regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2010, n. 609, con la quale è stato approvato il regolamento recante "Modifiche al Regolamento, di cui all'art. 8 della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006), concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 10 novembre 2006, n. 348", nel testo allegato al presente provvedimento cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. È emanato il Regolamento recante "Modifiche al Regolamento, di cui all'art. 8 della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006), concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2006, n. 348", nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Modifiche al Regolamento, di cui all'articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006), concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, emanato con decreto del Presidente della regione 10 novembre 2006, n. 348.

Art. 1.

Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 348/2006

1. Dopo la lettera *a)* del comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2006, n. 348, sono inserite le seguenti:

"a-bis) agevolare l'accesso al credito da parte di lavoratori che siano stati sospesi o posti in riduzione di orario con ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria o alla cassa integrazione guadagni inderoga per limitare le conseguenze negative derivanti dalla diminuzione della retribuzione dovuta alla sospensione o alla riduzione dell'attività lavorativa;

a ter) agevolare l'accesso al credito da parte di lavoratori disoccupati per limitare le conseguenze negative derivanti dalla mancanza di retribuzione;"

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 348/2006

Alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 348/2006 le parole "il Mediocredito del Friuli - Venezia Giulia S.p.A." sono sostituite dalle seguenti: "la Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A.".

Dopo la lettera *d)* del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 348/2006 è inserita la seguente:

"d-bis) Disoccupati: coloro che hanno acquisito lo stato di disoccupazione ai sensi del Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 25 luglio 2006, n. 0227/Pres.."

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 348/2006

1. Il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 348/2006 è sostituito dal seguente:

"1. L'intervento del Fondo può essere richiesto, per le finalità di cui all'art. 4, commi 1 e 4, da persone maggiorenni residenti nella regione Friuli Venezia Giulia, che non esercitino attività di impresa e che, alla data di presentazione della domanda alla banca convenzionata, soddisfino uno dei seguenti requisiti:

a) essere impiegate esclusivamente con una o più delle seguenti forme contrattuali:

1) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale;

2) contratto di lavoro intermittente;

3) contratto di inserimento;

4) contratto di lavoro a progetto;

5) collaborazione coordinata e continuativa stipulata con la pubblica amministrazione o nelle ipotesi di cui all'art. 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30);

6) contratto di somministrazione di lavoro;

b) essere sospese dal lavoro ovvero poste in riduzione di orario da parte di un datore di lavoro che abbia iniziato il procedimento per l'autorizzazione ovvero per la proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero a favore del quale sia stato autorizzato il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga;

c) essere disoccupate;"

2. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 348/2006 è sostituito dal seguente:

"2. Per essere ammessi alla garanzia del Fondo, i soggetti di cui al comma 1 devono attestare:


nell'ipotesi di cui al comma lettera *a)*:

1) di avere prestato, per almeno dodici dei ventiquattro mesi precedenti alla data della presentazione della domanda, attività di lavoro dipendente o assimilata a quella di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, come definite dagli articoli 49, 50, 53 e 67, comma 1, lettera *m)*, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche, documentabile mediante attestazioni relative ai compensi percepiti;

2) di avere conseguito, in base all'ultima dichiarazione dei redditi presentata ovvero, nel caso di richiedenti esentati dalla presentazione della dichiarazione, di avere comunque conseguito con riferimento all'anno precedente, un reddito complessivo non superiore ad euro 24.000,00;

b) nell'ipotesi di cui al comma lettera *b)*:

1) l'intervenuta sospensione dal lavoro ovvero l'intervenuta riduzione dell'orario di lavoro;



2) l'avvenuta presentazione da parte del datore di lavoro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali della domanda di concessione o di proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero l'intervenuta autorizzazione a favore del datore di lavoro del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga;

c) nell'ipotesi di cui al comma lettera c), l'attuale possesso dello stato di disoccupazione”.

3. Il comma 4 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 348/2006 è abrogato.

4. Al comma 5 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 348/2006 dopo le parole “solo una volta restituito integralmente il finanziamento garantito.” sono inserite le seguenti: “il soggetto che abbia richiesto la tipologia di intervento di cui all'art. 4, comma 5, può richiedere anteriormente all'integrale restituzione del finanziamento garantito l'intervento di cui all'art. 4, comma 1, ovvero l'intervento di cui all'art. 4, comma 4. Il soggetto che abbia richiesto la tipologia di intervento di cui di cui all'art. 4, comma 1, ovvero di cui all'art. 4, comma 4, può richiedere anteriormente all'integrale restituzione del finanziamento garantito l'intervento di cui all'art. 4, comma 5”.

Art. 4.
*Modifica all'art. 4 del decreto
del Presidente della Regione 348/2006*

1. Al comma 5 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 348/2006 le parole “, previa allegazione di una dichiarazione, sottoscritta dal datore di lavoro del richiedente, attestante l'avvenuta presentazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e delle politiche sociali della domanda di concessione o di proroga del trattamento” sono soppresse.

Art. 5.
*Modifiche all'art. 5 del decreto
del Presidente della Regione 348/2006*

1. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 348/2006 è sostituito dal seguente:

“2. Nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma la garanzia può essere concessa per un importo massimo corrispondente:

a) qualora il soggetto richiedente soddisfi il requisito di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), al 90 per cento del finanziamento bancario e relativamente al solo debito in linea capitale. L'importo della garanzia varia da un minimo di euro 4.950,00 ad un massimo di euro 10.080,00 qualora il soggetto richiedente dimostri di avere conseguito, in base all'ultima dichiarazione dei redditi presentata ovvero, nel caso di richiedenti esentati dalla presentazione della dichiarazione, dimostri di avere comunque conseguito con riferimento all'anno precedente un reddito annuale derivante da attività di lavoro dipendente o assimilata a quella di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, come definite dagli articoli 49, 50, 53 e 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986 e successive modifiche ed integrazioni, non inferiore ad euro 6.000,00, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera a), numero 2);

b) qualora il soggetto richiedente soddisfi uno dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), al 90 per cento del finanziamento bancario e relativamente al solo debito in linea capitale. L'importo della garanzia varia da un minimo di euro 4.950,00 ad un massimo di euro 10.080,00.”.

2. Al comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 348/2006 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) le parole “L'importo massimo della garanzia di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a), l'importo massimo della garanzia”;

b) le parole “dall'art. 3, comma 2, lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “dall'art. 3, comma 2, lettera a), numero 2)”.

Art. 6.
*Modifiche all'art. 6 del decreto
del Presidente della Regione 348/2006*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 348/2006 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), i soggetti richiedenti devono allegare alla domanda una dichiarazione, sottoscritta dal datore di lavoro, attestante:

a) l'intervenuta sospensione dal lavoro ovvero l'intervenuta riduzione dell'orario di lavoro;

b) l'avvenuta presentazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali della domanda di concessione o di proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero l'intervenuta autorizzazione del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga.

3 ter. Nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), i soggetti richiedenti devono allegare alla domanda l'attestazione da parte del competente Centro per l'Impiego dell'attuale possesso dello stato di disoccupazione.”.

2. Al comma 4 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 348/2006 le parole “e della previdenza sociale” sono sostituite dalle seguenti “e delle politiche sociali”.

Art. 7.
*Modifica all'art. 7 del decreto
del Presidente della Regione 348/2006*

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 348/2006 dopo le parole “ai sensi dell'art. 6, commi 3” sono aggiunte le seguenti parole: “, 3-bis, 3 ter”.

Art. 8.
*Modifica all'art. 12 del decreto
del Presidente della Regione 348/2006*

1. Al comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 348/2006 dopo le parole “e degli altri oneri accessori ovvero” sono aggiunte le seguenti parole: “, nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 5.

Art. 9.
*Modifica all'art. 13 del decreto
del Presidente della Regione 348/2006*

1. Al comma 1 dell'art. 13 le parole “trimestralmente ovvero” sono soppresse.

Art. 10.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: IL PRESIDENTE: TONDO

10R1231



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 aprile 2010, n. 070/Pres.

LR 26/2005, art. 17. Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'articolo 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 21 aprile 2010)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, concernente la disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico ed in particolare l'art. 17, inerente gli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura;

Visto il proprio decreto 14 marzo 2006, n. 070/Pres. con il quale si approva il Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'art. 17 della legge regionale 26/2005;

Visti i propri decreti 4 aprile 2007, n. 084/Pres. e 15 gennaio 2008, n. 011/Pres, con i quali si modifica Regolamento citato;

Considerato che il proprio decreto 6 marzo 2007, n. 050/Pres. non ha acquisito efficacia, non essendo intervenuta la sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione, così come peraltro già evidenziato nel citato proprio decreto 4 aprile 2007, n. 084/Pres.;

Viste le decisioni C(2006) 3991 del 31 agosto 2006 e C(2006) 7038 del 18 dicembre 2006 con le quali la Commissione considera compatibili con il mercato comune ai sensi dell' art. 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, anche gli aiuti concessi al settore pesca ed acquacoltura;

Considerato il notevole interesse manifestato nel comparto agricolo ed ittico per le possibilità di intervento previste dalla normativa sopracitata, interesse che si è concretizzato, in 5 anni di operatività della legge, in 304 domande ammissibili a finanziamento, di cui 188 finanziate in base alle risorse disponibili, per un totale di risorse impegnate pari a 12,5 milioni di euro cui corrisponde un volume di investimenti di 31,5 milioni di euro;

Preso atto che l'operatività e l'esperienza maturate in questi cinque anni suggeriscono di apportare alcune modifiche al regolamento di attuazione al fine di migliorarne ulteriormente le procedure; Ritenuto opportuno, per semplificare la lettura e la comprensione, da parte dei fruitori, delle modifiche che si apportano, di approvare un nuovo regolamento che le recepisca, e contestualmente di abrogare il regolamento iniziale approvato con proprio decreto n. 070/Pres./2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che le modifiche che si intendono apportare all'attuale regolamento saranno articolate in base alle seguenti linee:

- la possibilità di riconoscere il lavoro svolto dal beneficiario a livello di studio, progettazione ed esecuzione, per la messa a punto di attrezzature ed impianti prototipali non disponibili sul mercato, purché preliminarmente quantificati ed asseverati con perizia da parte di tecnico abilitato;

- un'articolazione più ampia del range di punteggi per la formulazione della graduatoria per le aziende, in modo da riconoscere anche il valore di realizzazioni prototipali e quello di attrezzature poco diffuse sul territorio regionale;

- una modifica al range di punteggi da attribuire alla ricerca incrementando il valore del parametro relativo alle possibili ricadute delle risultanze della ricerca sul territorio regionale;

- l'estensione della possibilità di usufruire delle provvidenze di cui alla legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 alle produzioni riconosciute dal marchio AQuA;

- la partecipazione di un unico ricercatore, nell'ambito di uno stesso bando, ad un solo progetto di ricerca;

- la riduzione a 250.000,00 euro del costo massimo ammissibile per i progetti di ricerca;

- la possibilità di elevare da 250.000,00 a 500.000,00 euro la spesa massima ammissibile per particolari tipologie di investimenti per le imprese della pesca;

- la fissazione, per il 2010, del termine ultimo per la presentazione delle domande;

- la restituzione ai richiedenti delle domande presentate prima della pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione del proprio decreto che approva il Regolamento;

Considerato che le modifiche proposte rivestono carattere formale e amministrativo e che, pertanto, non rientrano tra quelle per le quali è necessario provvedere ad una nuova notifica alla Commissione europea;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 619 di data 31 marzo 2010 con la quale la Giunta medesima ha approvato il "Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'art. 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'art. 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'art. 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)

Art. 1.

Finalità e iniziative finanziabili per il settore dell'agricoltura

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), al fine di incentivare la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la diffusione:

- a) di forme sostenibili di agricoltura tenendo conto simultaneamente sia dei cambiamenti climatici che dell'impatto ambientale;

- b) di colture agrarie dedicate a uso non alimentare, con particolare riguardo a quelle destinate alle produzioni energetiche attraverso la realizzazione di progetti pilota, su scala ragionevolmente limitata, dimostrativi od innovativi. Possono accedere all'aiuto tutte le imprese agricole che operano nell'ambito del territorio regionale;

- c) di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente per l'utilizzo sia alternativo che a scopo energetico di prodotti e sottoprodotti delle filiere agroalimentari;

- d) di tecnologie avanzate e innovative per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e di quelle per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio;

- e) del miglioramento che riguarda sia i processi produttivi che i mezzi di produzione - limitatamente alle produzioni biologiche a Denominazione di origine controllata (D.O.C.), a Denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.), a Indicazione geografica tipica (I.G.T.), a Denominazione di origine protetta (D.O.P.), a Indicazione geografica protetta (I.G.P), con Attestazione di specificità (A.S.), non-



ché a quelle di base utilizzate per ottenere prodotti biologici, D.O.C., D.O.C.G., I.G.T., D.O.P., I.G.P., A.S. o che hanno ottenuto o che intendono ottenere entro la conclusione dell'investimento di marchio AQuA - e che siano finalizzati sia al raggiungimento di una migliore qualità di prodotto che alla salvaguardia dell'ambiente.

Art. 2.

Finalità e iniziative finanziabili per il settore dell'itticoltura

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 17 della legge regionale 26/2005 al fine di incentivare la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la diffusione:

a) di forme sostenibili di pesca e itticoltura, tenendo conto dei cambiamenti climatici e dell'impatto ambientale;

b) di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente per l'utilizzo alternativo e a scopo energetico di prodotti e sottoprodotti delle filiere della pesca e dell'itticoltura;

c) di tecnologie avanzate e innovative per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e di quelle per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio;

d) del miglioramento dei processi produttivi e dei mezzi di produzione finalizzato alla qualità di prodotto e alla salvaguardia dell'ambiente.

Art. 3.

Beneficiari

1. I beneficiari degli interventi di cui all'articolo 1 sono:

a) le imprese agricole iscritte al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), comprese quelle di proprietà degli enti locali e le imprese agroindustriali che operano nel settore della produzione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), operanti sul territorio regionale;

b) l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), le Università pubbliche, gli istituti di ricerca e sperimentazione pubblici senza scopo di lucro;

c) altri soggetti privati di comprovata qualificazione nel settore della ricerca e della sperimentazione nel comparto agricolo e agroalimentare. La comprovata qualificazione è accertata tenuto conto, per le persone giuridiche, della disponibilità di strutture, attrezzature, risorse umane e professionalità adeguate nonché delle finalità istituzionali e dell'organizzazione aziendale; per le persone fisiche si tiene conto delle precedenti esperienze di studio, ricerca e sperimentazione.

2. I beneficiari degli interventi di cui all'art. 2 sono:

a) le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura operanti sul territorio regionale;

b) l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), le Università pubbliche, gli istituti di ricerca e sperimentazione pubblici senza scopo di lucro;

c) altri soggetti privati di comprovata qualificazione nel settore della ricerca e della sperimentazione nel comparto ittico. La comprovata qualificazione è accertata tenuto conto, per le persone giuridiche, della disponibilità di strutture, attrezzature, risorse umane e professionalità adeguate nonché delle finalità istituzionali e dell'organizzazione aziendale; per le persone fisiche, si tiene conto delle precedenti esperienze di studio, ricerca e sperimentazione.

Art. 4.

Presentazione delle domande

1. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa o dell'ente, sono presentate alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali (di seguito Direzione centrale) - Servizio Investimenti aziendali e sviluppo agricolo (di seguito servizio competente), entro e non oltre il 1° marzo di ogni anno.

2. Le domande presentate dai richiedenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) e dell'art. 3, comma 2, lettera a), redatte sui modelli predisposti dall'Amministrazione regionale e resi disponibili, unitamente alla relativa modulistica, sul sito internet della Regione, sono corredate dalla seguente documentazione, a pena di inammissibilità:

a) relazione illustrativa sulle iniziative programmate, loro finalizzazione all'interno delle tipologie d'intervento di cui agli articoli 1 e 2 con relative motivazioni sulla utilità per l'impresa di tali iniziative; nel caso di beneficiari di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) tale relazione evidenzia inoltre l'interesse comune dell'iniziativa ed è accompagnata da una dichiarazione nella quale si prevede e si specificano le modalità dell'accesso pubblico ai risultati dell'iniziativa;

b) computo metrico estimativo, nel caso di lavori edili ovvero investimenti fondiari, redatto a cura di un tecnico iscritto all'albo o collegio professionale competente per materia; preventivi da parte di ditte specializzate per fornitura o installazione di strutture, macchine, attrezzature e impianti tecnologici;

c) perizia redatta da un tecnico iscritto all'albo o collegio professionale competente per materia che certifichi il costo dell'intervento e la sua congruità rispetto agli obiettivi programmati. Nel caso di lavori svolti dal beneficiario, a livello di studio, progettazione ed esecuzione, riferiti alla messa a punto di attrezzature ed impianti prototipali e come tali non disponibili sul mercato, tale perizia dettaglia inoltre i tempi e i costi unitari, con riferimento a prezzi approvati dalla Pubblica Amministrazione.

3. Le domande presentate dai richiedenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c) e dell'art. 3, comma 2, lettere b) e c), redatte sui modelli predisposti dall'Amministrazione regionale e resi disponibili, unitamente alla relativa modulistica, sul sito internet della Regione, sono corredate dalla seguente documentazione, a pena di inammissibilità:

a) relazione illustrativa sulle iniziative programmate nel campo della ricerca, promozione, sviluppo e diffusione, che evidenzia in particolare la loro finalizzazione all'interno delle tipologie d'intervento di cui agli articoli 1 e 2 con relativa illustrazione della ricaduta dei risultati attesi all'interno del territorio regionale nonché l'interesse diretto per le imprese del settore. La relazione deve contenere, altresì, l'indicazione di modalità, fasi, tempi di realizzazione, professionalità impiegate;

b) curriculum vitae del responsabile scientifico del progetto;

c) elenco delle pubblicazioni degli ultimi cinque anni, riferite alle sole professionalità scientifiche impiegate nel progetto;

d) elenco dei progetti di trasferimento tecnologico e di diffusione dell'innovazione realizzati negli ultimi cinque anni nel territorio regionale attinenti alla tematica del progetto presentato;

e) preventivo di spesa articolato per le diverse voci;

f) dichiarazione con la quale il responsabile del progetto si impegna a concordare con l'Amministrazione regionale le modalità per la divulgazione dei risultati raggiunti e a inserire i principali dati progettuali in un'apposita banca dati on-line delle ricerche agricole regionali, indicata dall'Amministrazione regionale stessa;


g) dichiarazione con la quale il responsabile del progetto attesta che né lui né alcun componente dell'unità di ricerca ha presentato, in relazione al bando, altre domande di contributo e che nessuna delle professionalità scientifiche impiegate nel progetto partecipa ad altri progetti presentati sul medesimo bando.

4. I richiedenti di cui al comma 3, beneficiari di contributo in progetti pluriennali, possono presentare una nuova domanda solo nell'anno di scadenza di un progetto già finanziato con la legge regionale 26/2005.

Art. 5.

Istruttoria delle domande

1. I progetti relativi alle domande presentate sono sottoposti alla valutazione di una Commissione di esperti composta dal Direttore del Servizio competente o suo delegato, con funzioni di Presidente e da quattro membri, di cui due designati dal Direttore centrale risorse agricole, naturali e forestali, uno dal Direttore centrale ambiente e lavori pubblici e uno dal Direttore centrale attività produttive. Per ciascun componente effettivo è nominato un sostituto che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare.



2. Il Presidente della Commissione, in occasione della prima riunione, provvede a nominare il segretario fra i dipendenti della Direzione centrale, il quale partecipa alle riunioni della Commissione senza diritto di voto.

3. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno tre componenti.

4. Il Presidente della Commissione può far partecipare ai lavori della Commissione esperti, senza diritto di voto.

5. Per l'istruttoria dei progetti dell'itticoltura il Servizio competente si avvale della collaborazione del servizio Pesca e acquacoltura.

6. La Commissione effettua l'esame dei progetti presentati ed attribuisce il relativo punteggio, determinato dalla media dei punteggi espressa da ciascun componente della Commissione, secondo le seguenti valutazioni e priorità distinte in funzione della tipologia dei richiedenti.

7. Ai progetti presentati dai richiedenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) e dell'art. 3, comma 2, lettera a), la Commissione attribuisce il punteggio secondo le seguenti valutazioni e priorità:

a) effettiva capacità di raggiungere gli obiettivi e le finalità di cui agli articoli 1 e 2: da zero a dieci punti;

b) livello di diffusione in regione delle attrezzature/impianti previsti dal progetto: da zero a dieci punti

c) realizzazione di prototipi di nuova attrezzatura/impianti non ancora disponibili sul mercato: da zero a dieci punti

8. Ai progetti presentati dai richiedenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c) e dell'art. 3, comma 2, lettere b) e c), la Commissione attribuisce il punteggio secondo le seguenti valutazioni e priorità:

a) progetti per i quali il richiedente assume una partecipazione alla spesa superiore al 1570: 0,2 punti per ogni unità percentuale in più fino ad un massimo di 4 punti;

b) valutazione sull'attività di ricerca svolta negli ultimi cinque anni nel territorio regionale, desunta dall'elenco delle pubblicazioni: da zero a cinque punti; le pubblicazioni sono riferite alle sole professionalità scientifiche impiegate nel progetto, con esclusione delle pubblicazioni in corso di stampa e dei poster;

c) numero di progetti di trasferimento tecnologico e di diffusione dell'innovazione realizzati negli ultimi cinque anni nel territorio regionale attinenti al settore cui appartiene il progetto presentato: da uno a due, un punto, da tre a cinque, due punti, più di cinque, tre punti;

d) valutazione sulla corrispondenza del progetto rispetto ai criteri e agli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 e possibili ricadute sul territorio regionale: da uno a venti punti;

e) progetti che includono più gruppi di ricerca ovvero unità multidisciplinari: almeno tre unità, un punto, quattro unità, due punti, più di quattro unità, tre punti;

f) valutazione scientifica del progetto espressa tenendo conto di un apposito parere formulato dal Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura: da zero a otto punti.

9. Dalla somma dei punteggi ottenuti secondo i criteri di cui ai commi 7 e 8 risulta il punteggio finale attribuito al progetto.

10. A parità di punteggio la priorità è attribuita secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda; a parità di data fa fede il numero di protocollo assegnato dalla Direzione centrale; qualora la domanda risulti incompleta il Servizio competente provvede a richiedere le necessarie integrazioni. Ad avvenuta ricezione delle stesse si attribuisce un nuovo numero di protocollo a cui fare riferimento per la formulazione della graduatoria;

11. Entro il 31 agosto di ciascun anno il Servizio competente provvede a stilare quattro distinte graduatorie dei progetti ammissibili con riferimento ai commi 7 e 8, suddivise nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura, in base alla valutazione effettuata dalla Commissione di esperti.

12. L'entità delle risorse disponibili per ciascuna delle quattro graduatorie di cui ai commi 7 e 8 è stabilita con deliberazione della Giunta regionale

13. Alle domande inserite in posizione utile nelle graduatorie sono concessi i contributi fino alla concorrenza delle risorse disponibili per l'esercizio finanziario in corso. Nell'eventualità che la percentuale di contribuzione spettante sulla spesa ammissibile sia inferiore a quella massima consentita dal presente regolamento, nei riguardi dei richiedenti situati nell'ultima posizione delle rispettive graduatorie va acquisito l'assenso alla realizzazione del progetto da parte dei richiedenti stessi; in caso di mancato assenso, il beneficio spetta, alle medesime condizioni, al richiedente che immediatamente segue in graduatoria.

14. Il Servizio competente della Direzione centrale provvede a notificare ai beneficiari l'approvazione del progetto, l'entità del finanziamento concedibile, nonché i termini di conclusione del progetto e di rendicontazione delle spese sostenute

Art. 6.

Tipologie di investimento e ammissibilità delle spese

1. Per gli interventi effettuati nel rispetto degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 sono ammesse le seguenti spese:

a) nel caso di investimenti nelle aziende agricole:

1) la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili;

2) le nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici;

3) il lavoro svolto dal beneficiario, a livello di studio, progettazione ed esecuzione, riferito alla messa a punto di attrezzature ed impianti prototipali e come tali non disponibili sul mercato. La quantificazione del relativo costo avviene con perizia redatta da un tecnico iscritto all'albo o collegio professionale competente per materia. Tale perizia dettaglia inoltre i tempi e i costi orari unitari, con riferimento a prezzi approvati dalla Pubblica Amministrazione

4) le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze, fino ad un massimo del 12% delle spese sopra indicate;

5) acquisto di terreni, comprese spese legali, tasse e costi di registrazione fino al limite del logo delle spese ammissibili.

b) nel caso di investimenti da parte di piccole e medie imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli:

1) la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili;

2) le nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici;

3) il lavoro svolto dal beneficiario, a livello di studio, progettazione ed esecuzione, riferito alla messa a punto di attrezzature ed impianti prototipali e come tali non disponibili sul mercato. La quantificazione del relativo costo avviene con perizia redatta da un tecnico iscritto all'albo o collegio professionale competente per materia. Tale perizia dettaglia inoltre i tempi e i costi orari unitari, con riferimento a prezzi approvati dalla Pubblica Amministrazione.

4) le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze, fino ad un massimo del 12% delle spese sopra indicate.


2. Per gli interventi effettuati nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura sono ammesse le spese relative alla realizzazione delle seguenti iniziative:

a) elaborazione e sperimentazione di tecniche di pesca, metodi per migliorare la selettività degli attrezzi e la riduzione delle catture accessorie;

b) iniziative finalizzate alla promozione di misure volte al miglioramento delle condizioni di lavoro e delle condizioni sanitarie dei prodotti, a bordo e a terra;

c) acquisto di attrezzature collettive per l'acquacoltura, ristrutturazione o sistemazione di impianti collettivi di acquacoltura, trattamento collettivo degli effluenti dell'allevamento acquicolo;

d) programmi per il controllo e l'eliminazione dei rischi patologici connessi alle attività di allevamento o dei parassiti presenti in bacini idrografici o ecosistemi litoranei;



e) raccolta di dati di base e/o ed elaborazione di modelli di gestione ambientale e razionalizzazione dell'attività produttiva riguardanti il settore della pesca e dell'acquacoltura anche ai fini dell'approntamento di piani di gestione integrata delle zone costiere;

f) organizzazione del commercio elettronico e del ricorso ad altre tecnologie dell'informazione ai fini della diffusione di informazioni di carattere tecnico e commerciale;

g) creazione di organizzazioni di imprese del settore e/o poli di centralizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

h) predisposizione di nuovi metodi e strumenti di formazione, in particolare a quella riguardante la qualità, e diffusione delle conoscenze a bordo delle navi e a terra;

i) definizione e applicazione di sistemi per il miglioramento e il controllo della qualità, della rintracciabilità, delle condizioni sanitarie, degli strumenti statistici e dell'impatto ambientale;

l) definizione e applicazione di sistemi per il miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione di mercato;

m) spese generali come: onorari per la progettazione, direzione lavori, predisposizione di atti necessari per l'ottenimento di incentivi, spese notarili, acquisizione di brevetti e licenze, spese per l'ottenimento di eventuali garanzie fidejussorie, fino ad un massimo del 12% del costo complessivo dell'investimento.

3. Per gli interventi effettuati nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione sono ammessi:

a) le spese di personale quali ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario purché impiegati per il progetto di ricerca;

b) i costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;

c) i costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Con riferimento ai fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Con riferimento ai terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

d) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;

e) spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca;

f) altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca.

4. Le spese si intendono al netto dell'IVA qualora il beneficiario possa recuperare l'imposta secondo quanto previsto dalla norma n. 7 dell'allegato I al Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003; in caso contrario le spese si considerano al lordo dell'IVA.

5. Gli interventi per i quali vengono richiesti i finanziamenti di cui al presente regolamento iniziano solo successivamente alla data di notifica di cui all'art. 5, comma 10, pena l'archiviazione della domanda e la decadenza del contributo.

6. Relativamente al settore agricolo la spesa ammissibile non può essere superiore a euro 250.000,00, elevabili a euro 500.000,00 per gli interventi aventi le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d) per i beneficiari di cui all'art. 3 comma 1, lettera a) ed a euro 250.000,00 per i beneficiari di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c).

7. La spesa ammissibile per gli interventi nel settore dell'itticoltura non può essere superiore a euro 250.000,00 per i beneficiari di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), elevabili fino a euro 500.000,00 per gli interventi aventi le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e d) ed a euro 250.000,00 per i beneficiari di cui all'art. 3, comma 2, lettere b) e c).

8. Per le attività finalizzate alla diffusione di nuove tecniche quali progetti pilota su scala relativamente ridotta o progetti dimostrativi di cui al punto 107 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per il settore agricolo e forestale 2007-2013, la spesa ammissibile a favore dei beneficiari di cui all'art. 3, comma 1 lettera a) non può superare i 100.000,00 euro per beneficiario per un periodo di tre anni. L'ammissibilità delle spese è valutata caso per caso tenendo conto di quanto stabilito negli Orientamenti comunitari.

Art. 7.

Percentuali di contribuzione

1. Per gli interventi riservati al settore dell'agricoltura:

a) il contributo è concesso ai beneficiari di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), nei limiti previsti dal punto 4 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per il settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) fino al 40% della spesa ammissibile elevabile al 50% qualora l'investimento riguardi imprese site nelle zone di cui all'art. 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); tali percentuali sono ulteriormente elevate al 50% e 60% per le domande presentate da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento;

b) la percentuale massima di contribuzione a favore delle imprese agroindustriali non supera, in ogni caso, il 40% della spesa ritenuta ammissibile;

c) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), possono beneficiare dei finanziamenti nella misura massima del 100% delle spese ammissibili. I risultati delle ricerche sono messi a disposizione delle imprese comunitarie secondo criteri non discriminati, così come stabilito dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

d) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), possono beneficiare di finanziamenti nella misura massima del 100% delle spese ammissibili purché siano rispettate le seguenti condizioni:

1) il progetto sia di interesse generale per il settore, o sotto-settore, considerato;

2) prima dell'inizio della ricerca vengano pubblicate su Internet informazioni relative allo svolgimento e alla finalità della stessa. Tali informazioni contengono la data approssimativa della pubblicazione dei risultati attesi e l'indirizzo della loro pubblicazione su Internet nonché la precisazione che i risultati saranno disponibili gratuitamente;

3) i risultati della ricerca siano messi a disposizione su Internet per un periodo di almeno 5 anni;

4) gli aiuti siano concessi direttamente all'organismo o ente di ricerca e non debbano comportare la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né fornire un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti;

e) nel caso in cui non siano rispettate le condizioni di cui alla lettera d), l'intensità massima del contributo erogabile è pari al 25% dei costi ammissibili, elevabile al 35% nel caso di aiuti destinati alle medie imprese e al 45% alle piccole imprese.



2. Per gli interventi riservati al settore dell'itticoltura:

a) le iniziative proposte dalle imprese di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), devono essere di interesse collettivo, attuate con la partecipazione degli stessi operatori o da organizzazioni che operano per conto di produttori in cooperazione con un organismo tecnico o scientifico, e prevedere l'accesso pubblico ai risultati dell'operazione; la percentuale massima di contribuzione è pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile;

b) nel caso non siano rispettate le condizioni di cui al comma 2, lettera a) l'intensità massima dell'aiuto erogabile è pari al 60%;

c) i risultati delle ricerche proposte dai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) devono essere messi a disposizione delle imprese comunitarie secondo criteri non discriminatori, così come stabilito dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo; la percentuale massima di contribuzione è pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile;

d) i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera c) possono beneficiare di finanziamenti nella misura massima del 100% delle spese ammissibili purché siano rispettate le seguenti condizioni:

1) il progetto sia di interesse generale per il settore, o sotto-settore, considerato;

2) prima dell'inizio della ricerca vengano pubblicate su Internet informazioni relative allo svolgimento e alla finalità della stessa. Tali informazioni contengono la data prevista di pubblicazione dei risultati e il relativo indirizzo Internet, con la precisazione che i risultati saranno disponibili gratuitamente;

3) i risultati della ricerca siano messi a disposizione su Internet per un periodo di almeno 5 anni. Tali informazioni su Internet sono pubblicate simultaneamente ad altre informazioni eventualmente fornite a membri di organismi specifici;

4) gli aiuti siano concessi direttamente all'organismo o ente di ricerca e non comportino la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, né forniscano un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti.

e) Nel caso non siano rispettate tutte le condizioni di cui al comma 2 lettera d), l'intensità dell'aiuto è determinata nella misura massima del 60%.

Art. 8.

Documentazione da presentare a consuntivo

1. Il soggetto beneficiario, in fase di rendicontazione, è tenuto a presentare al Servizio competente la documentazione delle spese sostenute, debitamente quietanzate, ovvero, per quanto attiene i soggetti beneficiari di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) e comma 2, lettera b), con le modalità di cui all'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), congiuntamente ad una esauriente e documentata relazione sul progetto realizzato ed i risultati raggiunti.

2. Nel caso siano intervenute varianti che comportino una riduzione della spesa complessiva, tali da non alterare le caratteristiche del progetto, l'incentivo viene proporzionalmente ridotto.

Art. 9.

Rinvio alla normativa europea

1. Il presente regolamento rispetta le condizioni poste dalla Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 nonché dalla normativa comunitaria in materia di aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 10.

Norma transitoria

1. Per l'anno 2010 le domande sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Eventuali domande presentate prima della pubblicazione sul BUR del Decreto del Presidente della Regione che approva il presente regolamento vengono restituite agli istanti.

Art. 11.

Norma abrogativa

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) decreto del Presidente della Regione 14 marzo 2006 n. 070/Pres (Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'art. 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26);

b) decreto del Presidente della Regione 4 aprile 2007 n. 084/Pres. (Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'art. 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26. Approvazione modifiche ed integrazioni);

c) decreto del Presidente della Regione 15 gennaio 2008 n. 011/Pres. (Modifiche al regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'art. 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 - Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico emanato con decreto del Presidente della Regione n. 14 marzo 2006, n.- 070/Pres. e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: IL PRESIDENTE: TONDO

10R1232

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 aprile 2010, n. 074/Pres.


LR 30/2007, art. 5, comma 1. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in Regione, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio 2008).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 28 aprile 2010)

IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 5, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in regione e aventi rilevanza nazionale contributi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile affinché provvedano all'attuazione di interventi, per le finalità dell'art. 16, comma 1, lettere b) e c), e dell'art. 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e successive modifiche, concordati con la medesima, e in particolare, rivolti all'incremento della produzione, alla valorizzazione dei prodotti ittici, alla difesa e allo sviluppo dell'occupazione, alla gestione della fascia costiera da realizzare in ambiti territoriali omogenei, comprendente anche l'autoregolamentazione delle attività e una positiva ricaduta economica e ambientale;

Considerato che la disciplina normativa di cui al predetto art. 5, comma 1 della legge regionale 30/2007, intende garantire continuità agli interventi previsti dall'art. 6, comma 23, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 e dalla legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, art. 6, comma 20, laddove il successivo comma 21 espressamente disponeva che i criteri e le modalità di erogazione dei contributi venissero determinati mediante apposito regolamento di esecuzione;



Visto che il sopraccitato art. 5, comma 1, della legge regionale 30/2007 fa espresso riferimento alle iniziative previste dall'art. 16, comma 1, lettere b) e c), nonché dall'art. 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 effettuate sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in regione e aventi rilevanza nazionale nell'ambito della programmazione di settore, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo medesimo;

Visto il decreto del Direttore generale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del 23 aprile 2008, concernente la disciplina, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo n. 154/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca, nonché visti gli "Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura" della Commissione europea, pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie C, n. 84, del 3 aprile 2008;

Visto il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visti i documenti di gestione per l'attuazione del Programma Operativo FEP 2007 - 2013, adottati con decreto del Direttore generale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in accordo con il Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, costituito con atto della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni e, in particolare, il decreto n. 50 del 9 settembre 2009 concernente "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007 - 2013";

Visto il regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca; Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 3 del predetto regolamento (CE) n. 736/2008, i regimi di aiuto sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3, del Trattato, purché sia inviata la sintesi delle informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'art. 25, paragrafo 1, del medesimo regolamento (CE) n. 736/2008, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea e sul sito Internet della Commissione;

Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 25, paragrafo 2, del ripetuto regolamento (CE) n. 736/2008, al momento dell'entrata in vigore di un regime di aiuti esentato, lo Stato membro garantisce che il testo integrale per la concessione della misura di aiuti sia accessibile su Internet per tutta la durata di applicazione della misura in questione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2390 del 13 novembre 2008 di approvazione del "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in regione, in attuazione dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio 2008)";

Visto il proprio decreto 4 dicembre 2008, n. 0323/Pres. concernente "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in regione, in attuazione dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio 2008)";

Ritenuto che, ai fini di garantire una corretta e completa comunicazione del summenzionato regime di aiuti in esenzione, sia necessario abrogare il summenzionato regolamento approvando il nuovo testo tecnicamente più funzionale sia per una previsione annuale di proposte progettuali nell'ambito del periodo di vigenza sia per l'adeguamento alle modalità operative adottate per l'attuazione del Programma operativo del Fondo europeo per la pesca;

Atteso che con comunicazione del 10 marzo 2010 si è provveduto ai sensi della circolare del Segretariato generale n. 4/2001 alla diramazione del presente regolamento e sono state recepite le modifiche formali a seguito delle osservazioni pervenute;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";

Visto il proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, e successive modifiche e integrazioni; Visto lo Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 621 del 31 marzo 2010;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in regione, in attuazione dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio 2008)", nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Ai sensi dell'art. 3 paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, al momento dell'entrata in vigore del regime di aiuti esentato, viene trasmessa alla Commissione Europea una sintesi delle informazioni relative alla misura di aiuto in questione, predisposta secondo il modello di cui all'allegato I del medesimo regolamento (CE) n. 736/2008, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea e garantita la pubblicità del testo integrale per la concessione della misura di aiuti.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in Regione, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (legge strumentale alla manovra di bilancio 2008)


Art. 1.
Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura regionale per l'attuazione di programmi di attività, in esecuzione dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio 2008).

Art. 2.
Interventi finanziabili

1. Gli interventi di cui all'art. 1 perseguono le finalità di cui art. 16, comma 1, lettere b) e c), e dell'art. 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38).

2. I programmi di attività sono concordati con l'Amministrazione regionale attraverso intese di programma. Le intese di programma sono finalizzate a definire linee guida di promozione della salvaguardia e dello sviluppo per una gestione sostenibile delle risorse ittiche e biologiche, mediante la razionalizzazione della struttura produttiva ed il potenziamento della produzione in un contesto di sostenibilità ambientale e, in particolare, rivolte all'incremento della produzione, alla valorizzazione dei prodotti ittici, alla difesa e allo sviluppo dell'occupazione, alla gestione della fascia costiera da realizzare in ambiti territoriali omogenei, comprendente anche l'autoregolamentazione delle attività e una positiva ricaduta economica e ambientale.



Art. 3.
Beneficiari

1. Sono beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 1 le associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in Regione e aventi rilevanza nazionale.

Art. 4.
Iniziative ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative compatibili con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato e con gli Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura della Commissione Europea, pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie C n. 84 del 3 aprile 2008.

2. Le iniziative medesime sono finalizzate a perseguire gli obiettivi definiti nel quadro della politica comune della pesca e previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006. Le iniziative finanziabili sono le seguenti:

a) programmi articolati in vari progetti, anche di natura strutturale, per la gestione della fascia costiera, che definiscono modelli di riferimento ai fini della gestione della produzione di tratti omogenei di costa e del territorio regionale, disciplinando i mestieri di pesca e le colture in acque marine, salmastre e dolci;

b) programmi per uno sviluppo sostenibile delle zone di pesca che si caratterizzano per un approccio integrato tra operatori pubblici e privati e tra diversi settori economici;

c) programmi finalizzati all'incremento delle produzioni locali di specie attualmente economicamente secondarie;

d) programmi per la valorizzazione della produzione locale e di sviluppo commerciale delle imprese di pesca e acquacoltura, finalizzati al controllo di quote di produzione gestite direttamente dalle strutture organizzate quali le cooperative, le organizzazioni di produttori, i consorzi di gestione della piccola pesca costiera in parallelo con la rete commerciale esistente, favorendo, in particolare, le iniziative che promuovono la cucina marinara di qualità e che permettono lo sviluppo delle attività imprenditoriali collaterali;

e) programmi di qualificazione della produzione attraverso l'elaborazione di disciplinari funzionali alla richiesta di un marchio di qualità del prodotto, di certificazione del processo produttivo ovvero di un sistema di ecogestione e audit;

f) programmi di assistenza tecnica, aggiornamento e azioni di divulgazione di carattere tecnico-economico per lo sviluppo dell'attività imprenditoriale degli operatori.

Art. 5.
Iniziative non ammissibili a contributo

1. Non sono ammissibili a contributo le iniziative per le quali:

a) il contributo è fissato in base a prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;

b) il contributo viene erogato a favore di attività attinenti all'esportazione, in particolare per contributi direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione ed all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;

c) i contributi sono condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

d) i contributi sono concessi ad imprese in difficoltà così come definite all'art. 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 736/2008 del 22 luglio 2008 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore di piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 201 del 30 luglio 2008;

e) il pagamento dei contributi è destinato ad un soggetto per il quale esiste un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un regime di aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Art. 6.
Intese di programma tra l'Amministrazione regionale e le associazioni

1. I programmi di attività di cui all'art. 4, corredati dal preventivo finanziario per ogni singola voce di spesa, sono presentati congiuntamente dalle associazioni interessate alla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali - Servizio pesca e acquacoltura, via Sabadini, 31, 33100 Udine. Il Direttore del Servizio pesca ed acquacoltura con proprio decreto indica annualmente la data di presentazione dei programmi.

2. I programmi medesimi sono concordati con l'Amministrazione regionale attraverso apposite intese di programma sottoscritte con il Servizio pesca e acquacoltura.

3. I programmi si articolano in azioni che concorrono al perseguimento delle finalità del presente regolamento e assicurano una ricaduta territoriale delle iniziative consentendo la misurabilità degli impatti e dei risultati delle specifiche iniziative mediante idonei indicatori.

4. La durata massima dei programmi è di dodici mesi dalla data di sottoscrizione delle intese di cui al comma 1.

5. I programmi di attività sono realizzati con la responsabilità e con l'autonomia operativa e finanziaria dalle singole associazioni.

6. L'attività svolta dalle associazioni è a favore di tutti gli operatori e le imprese del settore ittico, indipendentemente dalla loro appartenenza o meno ad una associazione, gruppo o organismo, ed è totalmente gratuita.

Art. 7.
Valutazione dei programmi

1. La valutazione dei programmi è effettuata dal Servizio pesca e acquacoltura sulla base dei criteri di seguito indicati:

a) compatibilità del programma con il campo di applicazione di cui all'articolo 1;

b) coerenza dell'iniziativa in relazione alle finalità e agli obiettivi fissati dall'art. 4 e concorrenti alle iniziative finanziate in attuazione del decreto ministeriale 3 agosto 2007 (10 Programma triennale nazionale della pesca e dell'acquacoltura);

c) rispondenza ai requisiti individuati all'art. 6;

d) congruità delle voci di spesa previste.

Art. 8.
Spese ammissibili

1. Le spese previste dai programmi di cui all'art. 4 e ammissibili a contributo sono:

a) costi del personale proprio dell'associazione, subordinato e parasubordinato, in proporzione all'impegno temporale dedicato dal medesimo all'esecuzione dell'incarico assegnato nell'ambito dell'attività prevista dai programmi, ovvero costi sostenuti per l'acquisizione di servizi presso soggetti terzi finalizzati esclusivamente alla realizzazione dei programmi;

b) costi di informazione e comunicazione relativi alle finalità dei programmi, elaborati grafici e audiovisivi di interesse generale per gli addetti del settore;

c) costi per la realizzazione di conferenze, convegni e seminari direttamente connessi all'esecuzione dei programmi;

d) spese generali.

2. Le spese generali di cui alla lettera d) del comma 1 sono ammesse fino a un massimo del 12 per cento del costo complessivo dei programmi presentati, sono direttamente connesse all'esecuzione dei programmi medesimi e, in particolare, riguardano le spese bancarie per la tenuta di un conto corrente dedicato, le spese per garanzie fideiussorie, le spese progettuali, le spese tecniche, le spese per la realizzazione delle targhe esplicative e della cartelionistica finalizzate alla pubblicità dell'intervento,



3. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute a decorrere dalla data di sottoscrizione delle intese di cui all'art. 6. Ai fini dell'ammissibilità delle spese si applicano le disposizioni previste dalle linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013 di cui al decreto direttorio n. 50 del 9 settembre 2009 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

Art. 9.

Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo concedibile è pari al 100 per cento delle spese ammissibili previste dai programmi di attività ed è erogabile dopo l'approvazione delle intese di programma di cui al comma 1 dell'art. 6.

2. L'erogazione in via anticipata del contributo è disposta, a richiesta delle associazioni beneficiarie, nel limite massimo del 70 per cento dell'ammontare complessivo del contributo medesimo, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari al 110 per cento della somma da erogare. La garanzia fidejussoria è svincolata successivamente all'erogazione del saldo finale del contributo.

3. Le associazioni beneficiarie presentano al Servizio pesca e acquacoltura della Direzione centrale risorse agricole naturali e forestali una relazione tecnica semestrale attestante l'attività svolta e, al fine dell'erogazione del saldo del contributo, una relazione finale con allegata la rendicontazione tecnico-contabile delle spese sostenute e debitamente documentate entro sessanta giorni dalla conclusione delle attività previste dai programmi.

Art. 10.

Divieto di cumulo

1. I contributi concessi ai sensi del presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi pubblici concessi a sostegno delle medesime spese.

Art. 11.

Regime di aiuti

1. I contributi di cui al presente regolamento sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (CE) 736/2008.

2. Ai sensi del paragrafo 5 dell'art. 3 del regolamento (CE) 736/2008, i beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento rispettano, durante il periodo della concessione dell'aiuto, le norme della politica comune della pesca e nel caso tali norme non siano rispettate, l'aiuto percepito dovrà essere rimborsato in proporzione alla gravità dell'infrazione.

Art. 12.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 13.

Abrogazione

1. È abrogato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in regione, in attuazione dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio 2008)", emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0323/Pres. del 4 dicembre 2008.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione fino al 31 dicembre 2013.

Visto: IL PRESIDENTE: TONDO

10R1233

REGIONE SICILIA

LEGGE 2 marzo 2010, n. 4.

Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 5 marzo 2010)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale e ad esse si applicano, in quanto compatibili con l'ordinamento regionale, le disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, con le modifiche introdotte dai commi 2 e 3, e le disposizioni transitorie e finali del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, "Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99", eccetto per le materie di cui agli articoli 5, 6 e 17, come modificati dalla presente legge, all'articolo 13, all'articolo 19 e al titolo IV della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. Sono abrogate le rimanenti disposizioni della medesima legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dalla presente legge, dopo la parola "turismo" sono aggiunte le parole "della pesca".

3. All'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dalla presente legge, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Nel caso in cui nessun membro della giunta sia eletto in rappresentanza del settore della pesca, la giunta è integrata da un rappresentante di quest'ultimo settore purché sia presente nel consiglio, con funzioni consultive sulle proprie materie e senza oneri di alcun tipo per la camera di commercio».



4. Con regolamento, adottato su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, previo parere della competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le disposizioni applicative e sono individuati gli organi regionali competenti nel rispetto delle loro attribuzioni.

Art. 2.

*Modifiche all'articolo 5
della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29,
in materia di vigilanza sulle camere di commercio*

1. L'articolo 5 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Vigilanza*). - 1. L'Assessorato regionale delle attività produttive esercita la vigilanza sul sistema camerale negli ambiti relativi ai bilanci, all'attività amministrativa e contabile, al funzionamento degli organi e allo svolgimento dei compiti di interesse generale.

2. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, stabilisce con proprio decreto le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio.

3. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sono individuate forme di collaborazione fra l'Assessorato regionale delle attività produttive e l'Assessorato regionale dell'economia, al fine di coordinare le attività ispettive nei confronti delle camere di commercio anche con la collaborazione di Unioncamere.»

Art. 3.

*Modifiche all'articolo 6
della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29,
in materia di scioglimento dei consigli
delle camere di commercio*

1. L'articolo 6 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 6 - Scioglimento dei consigli - 1. I consigli sono sciolti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale:

- a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge;
- b) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento;
- c) quando non è approvato nei termini il preventivo economico o il bilancio di esercizio;
- d) nel caso di decadenza per mancata elezione del presidente della camera di commercio.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera c), trascorso il termine entro il quale il preventivo economico e il bilancio d'esercizio devono essere approvati senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo progetto, l'Assessore regionale per le attività produttive nomina un commissario ad acta con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al consiglio. In tal caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini il progetto di preventivo economico o di bilancio di esercizio predisposto dalla Giunta, l'Assessore regionale per le attività produttive assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la loro approvazione, decorso inutilmente il quale, propone alla Giunta regionale lo scioglimento del consiglio.

3. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede alla nomina di un commissario straordinario, scelto fra dirigenti pubblici, anche in quiescenza, ed esperti di comprovata esperienza professionale. Entro novanta giorni dalla data di emanazione del decreto di nomina, il commissario straordinario avvia le procedure per il rinnovo del consiglio camerale, pena la decadenza dall'incarico.»

Art. 4.

*Modifiche all'articolo 17
della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29,
in materia di collegio dei revisori dei conti
delle camere di commercio*

1. L'articolo 17 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

«Art. 17 (*Collegio dei revisori dei conti*). - 1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio ed è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, designati rispettivamente dal Presidente della Regione, dall'Assessore regionale per le attività produttive e dall'Assessore regionale per l'economia. Il collegio elegge al proprio interno il presidente. I membri effettivi e quelli supplenti sono iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e devono risiedere nel territorio della regione.

2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio.

3. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della camera di commercio.

4. Il collegio dei revisori dei conti, in conformità allo statuto, alle disposizioni della presente legge, alle relative norme di attuazione esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della camera di commercio e attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta.

5. Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive sono stabiliti i contenuti in base ai quali è redatta la relazione di cui al comma 4, nonché eventuali modalità operative per lo svolgimento dei compiti del collegio.»

Art. 5.

Decorrenza

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 4 si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 1.

Art. 6.

Entrata in vigore


1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 marzo 2010

LOMBARDO

10R1186



LEGGE 10 marzo 2010, n. 5.

Norme sulla proroga delle autorizzazioni all'esercizio di cava e sull'aggiornamento del piano regionale dei materiali da cava e del piano regionale dei materiali lapidei di pregio

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 19 marzo 2010)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Articolo omissis in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 22-26 febbraio 2010).

Art. 2.

Aggiornamento del piano regionale dei materiali da cava e del piano regionale dei materiali lapidei di pregio

1. Il piano regionale dei materiali da cava di cui alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, e il piano regionale dei materiali lapidei di pregio di cui all'articolo 40 della stessa legge sono aggiornati, contestualmente o separatamente, con periodicità non superiore a tre anni.

2. All'aggiornamento dei piani provvede l'Assessorato regionale dell'industria, sentiti il Consiglio regionale delle miniere, i comuni territorialmente interessati, le organizzazioni di categoria, i consorzi di settore e il distretto produttivo regionale dei lapidei di pregio.

3. L'Assessore regionale per l'industria adotta con proprio decreto gli aggiornamenti ai piani di cui al comma 1, fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.

4. L'articolo 7 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è abrogato.

Art. 3.

Integrazioni e modifiche di norme

1. Nella legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, l'espressione "Comitato regionale per la programmazione", ovunque ricorra è soppressa.

2. *(Comma omissis in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 22-26 febbraio 2010).*

3. Nei siti già oggetto di attività estrattiva esauritasi prima dell'entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, nonché per quelli autorizzati esclusivamente ai sensi dell'articolo 66 della stessa legge è possibile effettuare opere di recupero ambientale ai sensi dell'articolo 19 della medesima legge regionale a condizione che esse siano finalizzate anche alla divulgazione e preservazione dei valori ambientali tipici del territorio.

4. Previa dimostrazione della disponibilità dei luoghi interessati, le iniziative relative alle opere di cui al comma 3 possono essere proposte da enti competenti per territorio, associazioni pubbliche e private nonché da privati specializzati nel settore ambientale e nell'assetto del territorio.

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 24, è inserito il seguente comma:

«3-bis. La mancata redazione da parte dei comuni interessati dei progetti di cui al comma 3 o la mancata approvazione degli stessi da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, non osta al rilascio di nuove autorizzazioni e/o all'ampliamento di cave in atto».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 marzo 2010.

LOMBARDO

10R1187

LEGGE 23 marzo 2010, n. 6.

Norme per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 26 marzo 2010)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.


Finalità

1. La Regione, in attuazione dell'intesa tra Stato, Regioni ed enti locali del 1° aprile 2009 sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia, promuove misure straordinarie e urgenti finalizzate a sostenere la messa in sicurezza e/o riduzione del rischio sismico e idrogeologico nonché la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente dal punto di vista della qualità architettonica e dell'efficienza energetica, mediante l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile e delle tecniche costruttive della bioedilizia, coerentemente con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali ed urbanistiche delle zone ove tali immobili sono ubicati.

Art. 2.

Interventi edilizi di ampliamento degli edifici esistenti

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti, con tipologia unifamiliare o bifamiliare ad uso residenziale e/o uffici o comunque di volumetria non superiore a 1.000 metri cubi, ultimati entro la data del 31 dicembre 2009, purché risultino realizzati sulla base di un regolare titolo abilitativo edilizio ove previsto,



siano stati dichiarati per l'iscrizione al catasto e purché al momento del rilascio del titolo abilitativo edilizio relativo agli interventi di cui al presente articolo siano in regola con il pagamento della TARSU o della TIA e dell'ICI alla data della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 6. L'ampliamento è consentito nei limiti del 20 per cento del volume esistente, per ogni unità immobiliare, a condizione che lo stesso ampliamento sia armonizzato in un progetto unitario con il restante edificio.

2. I nuovi volumi realizzati ai sensi del presente articolo non possono eccedere il limite di 200 metri cubi per l'intero corpo di fabbrica, risultante alla data del 31 dicembre 2009, suddivisibili proporzionalmente al volume di ogni singola unità immobiliare.

3. Gli interventi sono ammessi in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, purché nel rispetto delle distanze minime stabilite da norme legislative vigenti ed in conformità alla normativa antisismica.

4. Gli interventi possono riguardare esclusivamente edifici legittimamente realizzati. Sono esclusi gli immobili che hanno usufruito di condono edilizio salvo quelli oggetto di accertamento di conformità di cui all'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37.

5. L'ampliamento è realizzabile in aderenza a fabbricati esistenti sullo stesso livello di piano e/o in sopraelevazione.

6. L'ampliamento in sopraelevazione è consentito esclusivamente quale recupero ad uso abitativo o uffici, anche con eventuale ampliamento allo stesso livello di volumi accessori e/o pertinenziali già regolarmente realizzati alla data del 31 dicembre 2009.

7. Gli interventi sono subordinati alle verifiche delle condizioni statiche dell'intero edificio ed all'eventuale adeguamento strutturale in caso di mancato rispetto dei vigenti criteri di sicurezza antisismica.

Art. 3.

Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente

1. Per la finalità di cui all'articolo 1 è consentita la demolizione e ricostruzione degli edifici residenziali, ultimati entro la data del 31 dicembre 2009, purché risultino realizzati sulla base di un regolare titolo abilitativo edilizio ove previsto, siano stati dichiarati per l'iscrizione al catasto e siano in regola con il pagamento della TARSU o della TIA e dell'ICI alla data della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 6.

2. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi, sono consentiti interventi di integrale demolizione e ricostruzione, anche su area di sedime diversa, ricadente all'interno della stessa area di proprietà, intesa come insieme di particelle catastalmente contigue senza soluzione di continuità e appartenenti allo stesso proprietario, purché non interessino aree per attrezzature discendenti dallo strumento urbanistico vigente o adottato o aree gravate da vincoli di inedificabilità previsti dalla vigente normativa statale e regionale.

3. Gli interventi possono prevedere aumenti fino al 25 per cento del volume degli edifici ad uso residenziale, con obbligo di utilizzare le tecniche costruttive della bioedilizia. Il suddetto limite è incrementato del 10 per cento, per un aumento complessivo fino al 35 per cento, qualora siano adottati sistemi che utilizzino fonti di energie rinnovabili che consentano l'autonomia energetica degli edifici.

4. Gli interventi sono ammessi in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, purché nel rispetto delle distanze minime stabilite da norme legislative vigenti ed in conformità alla normativa antisismica.

5. Nel caso di ricostruzione dell'edificio su area di sedime diversa, all'interno della stessa area di proprietà, la superficie originariamente occupata dal fabbricato demolito deve essere sistemata a verde privato e/o prevedere parcheggi a servizio dello stesso, nel rispetto di eventuali vincoli esistenti, con apposizione di vincolo di inedificabilità. In ogni caso la superficie originariamente occupata dal fabbricato deve essere sistemata con materiale e tecniche che garantiscano la permeabilità del terreno.

6. Gli immobili oggetto degli interventi di cui al presente articolo mantengono la destinazione urbanistica preesistente, fatti salvi i cambi di destinazione d'uso autorizzabili dai comuni.

7. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, emanato entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono definite le caratteristiche tecniche per gli interventi di bioedilizia di cui al comma 3.

Art. 4.

Oneri concessori

1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, gli oneri concessori sono commisurati al solo ampliamento e ridotti del 20 per cento. La riduzione è pari al 30 per cento nel caso di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo. Per le famiglie il cui nucleo, alla data del 31 dicembre 2009, è composto da più di cinque persone e per quelle che abbiano una o più persone a carico con disabilità riconosciuta dagli organismi preposti, gli oneri concessori sono commisurati al solo ampliamento e ridotti del 50 per cento.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 3, gli oneri concessori sono ridotti del 50 per cento.

3. La realizzazione di interventi di cui all'articolo 3 relativi a edifici adibiti a prima abitazione di giovani coppie di età non superiore a trentacinque anni ed entro cinque anni dalla data di matrimonio, dà diritto ad un'ulteriore riduzione degli oneri concessori del 50 per cento.

4. I comuni istituiscono nel proprio bilancio apposito capitolo di spesa con destinazione vincolata, ove far confluire le somme derivanti dal pagamento degli oneri di concessione introitati in attuazione della presente legge.

5. Le somme iscritte nel capitolo istituito ai sensi del comma 4 sono finalizzate esclusivamente alla riqualificazione, messa in sicurezza, risparmio idrico ed energetico del patrimonio edilizio comunale e alla realizzazione di aree a verde pubblico, di parcheggi ed all'eliminazione di superfetazioni. Per le predette finalità ogni anno i comuni, in sede di approvazione dei bilanci di previsione, qualora risultino iscritte somme nel capitolo di cui al comma 4, presentano e realizzano appositi progetti, distinti per le diverse categorie di interventi di cui al presente comma.

Art. 5.

Elenchi

1. I comuni istituiscono e aggiornano l'elenco degli interventi autorizzati ai sensi della presente legge.

2. I comuni, ai fini del comma 1, per il periodo di vigenza degli effetti prodotti dalla presente legge, anche per evitare che, mediante interventi successivi, siano superati i limiti fissati dalla presente legge, hanno l'obbligo di effettuare e documentare con apposita relazione annuale da inviare all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, entro il termine perentorio del mese di febbraio, almeno il venti per cento di controllo a campione degli interventi di cui agli articoli 2 e 3. Il controllo a campione deve effettuarsi perentoriamente ogni semestre.

3. Nei casi di omissione da parte dei comuni, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente provvede in via sostitutiva con la nomina di un commissario ad acta il quale seleziona i casi da sottoporre a verifica e controllo a campione.

4. La mancata o omessa vigilanza costituisce, per il dirigente preposto, l'elemento negativo di giudizio in sede di valutazione per il raggiungimento degli obiettivi.

5. I comuni, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal 31 dicembre 2011, con proprio atto deliberativo, allo scopo di integrare i dati del quadro conoscitivo della propria pianificazione urbanistica, verificano gli ampliamenti volumetrici richiesti ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge e valutano eventuali esigenze di integrazione delle dotazioni territoriali e dei servizi pubblici che risultino necessari.

6. Gli interventi possono essere autorizzati una sola volta sul medesimo immobile.



Art. 6.

Semplificazione e snellimento delle procedure

1. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 sono subordinati al rilascio della concessione edilizia prevista dall'articolo 36 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ovvero alla denuncia di inizio attività di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le istanze relative agli interventi sono presentate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di inammissibilità, dal titolo abilitativo edilizio ove previsto relativo all'immobile oggetto di intervento, rilasciato o concretizzatosi antecedentemente alla data di presentazione dell'istanza.

3. L'istanza è corredata da quietanza di versamento delle spese istruttorie, il cui ammontare complessivo e la cui articolazione temporale sono stabiliti da ciascun comune con determina sindacale emanata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

4. I comuni, con delibera consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono motivatamente escludere o limitare l'applicabilità delle norme di cui agli articoli 2 e 3 ad immobili o zone del proprio territorio o imporre limitazioni e modalità applicative, sulla base di specifiche ragioni di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale.

Art. 7.

Misure di prevenzione sismica

1. L'adozione di sistemi di isolamento e/o dissipazione sismica nelle nuove costruzioni comporta una riduzione pari al 20 per cento degli oneri onerosi che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 4. La medesima riduzione si applica anche nel caso di adozione di tali sistemi nell'ambito di interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Art. 8.

Misure compensative per favorire la realizzazione di aree a verde pubblico e parcheggi

1. Nelle aree di proprietà privata, per le quali lo strumento urbanistico vigente preveda la destinazione di verde pubblico anche attrezzato, sia di quartiere che territoriale, nonché nelle zone agricole purché ricadenti all'interno della perimetrazione dei centri urbani, è consentita la realizzazione, da parte dei privati, di uno o più piani interrati di proprietà privata, destinati esclusivamente a parcheggio, a condizione che sia realizzato in superficie il verde pubblico da cedere gratuitamente al comune.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attuati anche parzialmente, per singoli lotti.

3. Quanto previsto dal presente articolo si attua con le seguenti condizioni e modalità:

a) l'altezza di interpiano non sia superiore a 3,5 metri e tutti i piani siano interrati su tutti i fronti, con l'esclusione delle rampe di accesso e di eventuali scale ed impianti di servizio e/o di emergenza;

b) la realizzazione del manufatto interrato sia tale da consentire che le soprastanti opere a verde pubblico anche attrezzate siano eseguite secondo uno specifico progetto del verde che preveda la piantumazione di alberi di alto fusto;

c) antecedentemente al rilascio della concessione edilizia sia stipulato l'atto pubblico di obbligo alla cessione gratuita dell'area a verde pubblico anche attrezzato, di vincolo permanente alla destinazione a parcheggio nonché l'obbligo a realizzare le opere a verde pubblico anche attrezzate come da progetto. L'atto d'obbligo e la relativa trascrizione costituiscono parte integrante della concessione edilizia;

d) la mancata realizzazione delle opere a verde entro sei mesi dalla ultimazione dei parcheggi determina il diniego del rilascio del certificato di agibilità e autorizza il comune ad intraprendere le iniziative per l'acquisizione dei manufatti. Il medesimo effetto consegue alla mancata formalizzazione della cessione delle opere a verde entro tre mesi dalla realizzazione delle opere stesse per fatto e colpa dell'istante. È in ogni caso vietato l'utilizzo dei parcheggi prima della avvenuta cessione delle aree a verde.

4. Per le opere di cui al presente articolo non si applica la procedura di cui all'articolo 2, comma 5, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17.

Art. 9.

Norme in materia di rendimento energetico degli edifici

1. Al fine di assicurare il rendimento energetico degli edifici, per le nuove costruzioni trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009.

2. La Regione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiede, ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, la registrazione di un marchio di qualità ambientale ed energetica per gli edifici realizzati con i criteri di cui al comma 1, da esporre con apposita targa all'esterno dell'edificio, sia pubblico che privato, a fianco del numero civico.

3. I concessionari del marchio di qualità provvedono alla corretta tenuta della targa esposta all'esterno dell'edificio e alla documentazione a corredo.

4. I comuni istituiscono un registro contenente l'elenco degli edifici che godono della certificazione energetica e del relativo marchio. Gli elenchi sono resi pubblici e sono pubblicati nei siti web di ogni comune.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione promuove una conferenza di servizi al fine di definire i contenuti relativi alla realizzazione degli interventi di installazione di impianti fotovoltaici negli edifici ricadenti nei centri storici, mediante l'esclusiva utilizzazione di impianti tecnologici innovativi, a basso o nullo impatto ambientale.

Art. 10.

Ampliamento, demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad uso diverso dall'abitazione

1. Ai fini della sostituzione e rinnovamento del patrimonio edilizio esistente alla data del 31 dicembre 2009, con destinazione d'uso non residenziale, sono consentiti interventi di ampliamento nei limiti del 15 per cento della superficie coperta e comunque per una superficie non superiore a 400 metri quadrati di superficie coperta. Sono altresì consentiti interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento nei limiti del 25 per cento della superficie coperta e comunque per una superficie non superiore a 400 metri quadrati di superficie coperta. I suddetti limiti sono incrementati del 10 per cento qualora siano adottati sistemi che utilizzino fonti di energie rinnovabili che consentano l'autonomia energetica degli edifici.

2. Gli interventi di cui al comma 1 non possono riguardare edifici a carattere alberghiero, turistico-ricettivo e commerciali di qualunque dimensione e in ogni caso devono ricadere nelle zone territoriali omogenee classificate 'D' dagli strumenti urbanistici generali ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 o nei piani regolatori delle aree di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1.


3. Gli interventi di cui al comma 1 sono ammessi, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, purché nel rispetto delle distanze minime stabilite da norme legislative vigenti ed in conformità alla normativa antisismica.

4. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere effettuati entro i limiti di altezza degli edifici esistenti.

Art. 11.

Ambito di applicazione

1. Ferme restando le esclusioni e le limitazioni riguardanti le tipologie di aree indicate nei precedenti articoli, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 10, in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali, si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche forme di vincolo, a condizione che gli interventi possano essere autorizzati ai sensi della normativa vigente dagli enti preposti alla tutela del vincolo stesso.



2. Gli interventi previsti dalla presente legge non possono riguardare:

a) le zone di tutela naturalistica, il sistema forestale e boschivo, gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi di acqua e le zone di tutela della costa e dell'arenile, come perimetrati nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione;

b) le zone interne alle aree 'A' e 'B' dei parchi regionali e le aree delle riserve naturali, ad esclusione dei territori ricompresi all'interno delle zone 'D' dei parchi regionali e delle preriserve. Per gli interventi realizzabili ai sensi della presente lettera i limiti massimi di incremento volumetrico previsto sono ridotti di un terzo. Detti interventi sono soggetti al preventivo nulla osta dell'ente competente;

c) le fasce di rispetto dei territori costieri, dei boschi, delle foreste e dei parchi archeologici;

d) le aree interessate da vincolo assoluto di inedificabilità, salvo quanto previsto dall'articolo 8;

e) le zone del demanio statale, regionale, provinciale e comunale;

f) gli immobili oggetto di condono edilizio nonché di ordinanza di demolizione, salvo quelli oggetto di accertamento di conformità di cui all'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;

g) gli immobili privati situati su aree demaniali di proprietà dello Stato, Regione, provincia e comune;

h) gli immobili tutelati ai sensi di quanto previsto dalla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

i) gli immobili ricadenti nelle aree a pericolosità e/o rischio idrogeologico elevato o molto elevato, come classificate nel vigente Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico di cui all'articolo 130 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, al momento della presentazione dell'istanza;

j) le zone A come definite e perimetrare dagli strumenti urbanistici ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

k) le aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, qualora gli edifici risultino non compatibili con i criteri di sicurezza definiti dal decreto ministeriale 9 maggio 2001 del Ministro dei lavori pubblici.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 23 marzo 2010

LOMBARDO

10R1188

LEGGE 23 marzo 2010, n. 7.

Ordinamento della professione di maestro di sci.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 26 marzo 2010)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina l'ordinamento della professione di maestro di sci in attuazione della legge 8 marzo 1991, n. 81.

Art. 2.

Collegio regionale dei maestri di sci

1. A norma dell'articolo 13 della legge 8 marzo 1991, n. 81, è istituito, senza alcun onere a carico del bilancio regionale, il collegio regionale dei maestri di sci della Sicilia, nella composizione e con le competenze previste dallo stesso articolo 13.

Art. 3.

Albo professionale dei maestri di sci

1. A norma dell'articolo 3 della legge 8 marzo 1991, n. 81, è istituito, senza alcun onere a carico del bilancio regionale, l'albo professionale dei maestri di sci della Regione siciliana. L'iscrizione all'albo è subordinata al conseguimento dell'abilitazione professionale ed al possesso dei requisiti prescritti, rispettivamente, dall'articolo 6 e dall'articolo 4 della legge n. 81 del 1991.


2. Possono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci nel territorio regionale soltanto i maestri che risultino iscritti nell'albo di cui al comma 1.

Art. 4.

Abilitazione, aggiornamento e specializzazione professionale

1. I corsi di qualificazione professionale per i maestri di sci che precedono, a norma dell'articolo 6 della legge 8 marzo 1991, n. 81, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione, ed i corsi di aggiornamento cui è subordinato il rinnovo dell'iscrizione, a norma dell'articolo 11 della legge n. 81 del 1991, sono istituiti, senza alcun onere a carico del bilancio regionale, dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo.

2. L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, d'intesa con il collegio regionale dei maestri di sci, può istituire altresì corsi di specializzazione in peculiari discipline.



3. L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, sentito il consiglio direttivo del collegio regionale dei maestri di sci, in rispondenza ai contenuti e criteri indicati dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 8 marzo 1991, n. 81, delibera la durata, i programmi, l'organizzazione, il luogo di svolgimento e le prove finali dei corsi, nonché le prove selettive per l'ammissione ad essi, determinando contestualmente l'ammontare delle spese a carico dei frequentanti.

4. I corsi di qualificazione professionale sono organizzati, d'intesa con il collegio regionale di cui all'articolo 2, prevedendo l'impiego per la parte tecnico-didattica degli organi tecnici della Federazione Italiana Sport Invernali "istruttori nazionali".

5. Il programma dei corsi di formazione, distinti per le discipline alpine, fondo e snowboard, è costituito dagli insegnamenti fondamentali individuati dall'articolo 7 della legge 8 marzo 1991, n. 81, e si articola in tre moduli, uno didattico, uno tecnico e uno culturale, corrispondenti alle tre sezioni d'esame.

6. L'ammissione ai corsi di formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica, valutata da una Commissione di esame a norma dell'articolo 5.

7. Il mancato superamento della prova didattica o della prova culturale comporta solo la ripetizione delle singole prove da effettuarsi nella sessione di esami immediatamente successiva.

8. La frequenza ai corsi è obbligatoria. Nel caso di impossibilità di frequenza ai corsi di aggiornamento, per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci è tenuto a frequentare il corso immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; la validità dell'iscrizione nell'albo professionale è prorogata fino alla frequenza di tale corso e in ogni caso per un periodo massimo di tre anni, fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico-fisica.

9. Gli oneri per l'organizzazione dei corsi, degli esami ed il rilascio dei titoli sono coperti integralmente dalle spese a carico dei frequentanti.

Art. 5.

Commissione d'esame

1. La Commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio della professione è istituita, senza alcun onere a carico del bilancio regionale, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, adottato d'intesa con il collegio regionale dei maestri di sci.

2. Se l'intesa non viene raggiunta entro novanta giorni dall'invio della proposta da parte dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, lo stesso Assessore procede senz'altro alla nomina della Commissione.

3. La Commissione è composta da:

a) un esperto, designato dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, che la presiede;

b) tre maestri di sci delle discipline specifiche previste dal corso di riferimento (alpino, fondo, snowboard), scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dal collegio regionale dei maestri di sci;

c) tre istruttori nazionali di sci, scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dalla FISI;

d) tre esperti nelle materie culturali previste dal programma dei corsi e degli esami.

4. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente regionale in servizio presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

Art. 6.

Scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard

1. Agli effetti della presente legge per "scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard" si intendono le unità organizzative cui fanno capo più maestri per esercitare, in modo coordinato e continuativo, la loro attività professionale.

2. L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, sentito il parere del collegio regionale dei maestri di sci, autorizza l'apertura delle scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard previa verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:

a) che la scuola abbia un organico minimo di tre maestri;

b) che la scuola disponga di una sede adeguata e regolarmente autorizzata dagli organi preposti all'esercizio dell'attività;

c) che la scuola abbia sede in località idonea all'esercizio dell'attività sciistica;

d) che la scuola persegua lo scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale;

e) che la scuola abbia un regolamento che disciplini, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione e all'organizzazione delle scuole stesse;

f) che la scuola sia in grado di funzionare con l'organico minimo previsto senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva, secondo il periodo di attività;

g) che la scuola abbia un direttore, compreso nell'organico di cui alla lettera a), responsabile dell'attività del corpo docente sotto l'aspetto tecnico didattico;

h) che la scuola assuma l'impegno a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso e a collaborare con le competenti autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci alpino, dello sci di fondo e dello snowboard nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani;

i) che la scuola dimostri di avere contratto una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento;

j) che nella stazione invernale sede dell'istituenda scuola non siano state autorizzate altre scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard; in tal caso l'autorizzazione all'apertura è concessa dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, previa verifica delle reali esigenze di qualificazione della stazione sciistica, sentito il collegio regionale dei maestri di sci;

k) che la scuola sia punto di riferimento territoriale, svolgendo un maggior raccordo organizzativo per la migliore fruizione della stazione sciistica, oltre che nel periodo invernale, anche nel periodo estivo, con attività sportive compatibili con l'ambiente montano circostante.

3. Per il soddisfacimento delle condizioni di cui al comma 2, l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, con il provvedimento con il quale autorizza l'apertura della scuola, può dettare le opportune prescrizioni.

4. L'autorizzazione è revocata qualora vengano meno uno o più requisiti previsti dal comma 2 e nel caso di ripetute infrazioni alle norme della presente legge. L'autorizzazione è altresì revocata qualora non si dia attuazione alle prescrizioni eventualmente contenute nel provvedimento autorizzativo.

Art. 7.

Tariffe professionali

1. Le scuole di sci espongono nelle loro sedi, in modo ben visibile al pubblico, la tabella delle tariffe praticate.

Art. 8.

Sanzioni amministrative

1. Chiunque, pur in possesso dell'abilitazione professionale, eserciti l'attività di maestro di sci nell'ambito della Regione senza essere iscritto all'albo di cui all'articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentocinquanta euro a settecentosettantaquattro euro.



2. L'esercizio abusivo di scuola di sci, e in ogni caso l'apertura e l'esercizio di scuole di sci, comunque denominate, in difetto dell'autorizzazione regionale, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquecentosedici euro a millecinquecentoquarantasei euro a carico di ciascuna persona che pratici l'attività di insegnamento dello sci nell'ambito dell'organizzazione abusiva. Viene irrogata la sanzione da duemilacinquecentoottantadue euro a settemilasettecentoquarantasei euro a carico del responsabile della scuola di sci abusiva.

3. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono effettuati dai competenti uffici regionali.

Art. 9.

Competenze della Giunta regionale e dell'Assessore competente

1. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuate e delimitate le aree sciistiche e sono descritte le caratteristiche degli itinerari sciistici, dei percorsi di sci fuori pista e delle escursioni sciistiche ove è prevista l'attività di maestri di sci.

2. L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, a norma dell'articolo 13, comma 5, della legge 8 marzo 1991, n. 81, vigila sull'attività del collegio regionale dei maestri di sci ed approva i regolamenti relativi al funzionamento del collegio, adottati dall'assemblea del collegio.

3. L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo determina le modalità per l'espletamento della vigilanza sull'albo professionale, sul collegio regionale dei maestri di sci e sulle scuole di sci. Disciplina le modalità per la presentazione della domanda per l'iscrizione all'albo.

Art. 10.

Maestri di sci di altre Regioni e altri Stati

1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altri Regioni o Province autonome, che intendano esercitare stabilmente la professione nella Regione siciliana, devono comunicare al consiglio direttivo del collegio regionale dei maestri di sci il trasferimento all'albo professionale della Regione siciliana. Il consiglio direttivo del collegio regionale procede all'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3, previa verifica del possesso dei requisiti di legge, dandone immediata comunicazione al collegio regionale o provinciale dal quale il maestro proviene.

2. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare temporaneamente la professione nella Regione siciliana, devono darne preventiva comunicazione al consiglio direttivo del collegio regionale dei maestri di sci, indicando le località sciistiche nelle quali intendono esercitare e il periodo di attività.

3. All'esercizio professionale temporaneo di maestro di sci nella Regione siciliana da parte dei cittadini provenienti da Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, non iscritti in albi professionali italiani, si applica la disciplina contenuta nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

4. I maestri di sci, cittadini di Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, non iscritti in albi professionali italiani, che intendono esercitare stabilmente la professione nella Regione siciliana, devono procedere ai sensi dell'articolo 3 della presente legge. Fermo quanto disposto dal decreto legislativo n. 206 del 2007, in particolare al Titolo III, il collegio regionale dei maestri di sci dispone l'iscrizione all'albo subordinatamente alla verifica della sussistenza del possesso del titolo idoneo, riconosciuto dalla competente autorità statale di cui all'articolo 5 dello stesso decreto legislativo n. 206 del 2007, e dei requisiti, diversi dall'abilitazione, di cui all'articolo 3, comma 1.

5. L'esercizio professionale nella Regione siciliana, in forma stabile o temporanea, da parte dei maestri di sci che non siano cittadini dell'Unione europea e che possiedono un titolo rilasciato dallo Stato di provenienza senza essere iscritti in Albi professionali italiani, è sottoposto alle norme di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e sue disposizioni attuative. Ai fini dell'esercizio in forma stabile, trova inoltre applicazione l'articolo 3.

Art. 11.

Norme transitorie

1. In fase di prima applicazione della presente legge, sono iscritti all'albo dei maestri di sci, a domanda, i residenti in Sicilia in possesso dei requisiti di certificazione rilasciati dalla FISCI, conseguiti antecedentemente alla legge 8 marzo 1991, n. 81, equipollenti al titolo di maestro di sci, in regola con i corsi di aggiornamento e in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 4 e 11 della medesima legge 8 marzo 1991, n. 81, nonché coloro che, cittadini residenti nella Regione, siano già iscritti presso altri albi regionali. In tal caso il richiedente, con la domanda di iscrizione all'albo dei maestri di sci della Regione, deve produrre attestazione di cancellazione all'albo di provenienza.

Art. 12.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 23 marzo 2010

LOMBARDO

10R1189

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2010, n. 4.

Norme in materia di valorizzazione e riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori e delle attività similari.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna
n. 6 dell'8 febbraio 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione Sardegna sostiene gli interventi finalizzati a favorire il recupero, l'integrazione e la prevenzione del disagio minorile nonché a coinvolgere le nuove generazioni in azioni di miglioramento del quadro sociale di riferimento, affinché possano acquisire consapevolezza, dinamismo e iniziativa rispetto ai processi di sviluppo.



2. A tal fine la Regione riconosce e valorizza la funzione sociale, aggregativa, educativa e formativa svolta dalle parrocchie e dagli enti della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato abbia stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della Costituzione, mediante attività di oratorio o attività similari, in conformità ai principi e per gli scopi di cui alla legge 1º agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo).

Art. 2.
Protocolli d'intesa

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione sottoscrive appositi protocolli d'intesa con la Conferenza episcopale sarda, con la Conferenza italiana superiori maggiori della Sardegna, con l'Unione superiore maggiori d'Italia della Sardegna e con le organizzazioni che rappresentano nella Regione le confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa.

2. I protocolli d'intesa:

a) definiscono gli indirizzi e le azioni finalizzate alla valorizzazione e alla promozione della funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta dagli oratori o attività similari di altre confessioni religiose;

b) individuano le forme di collaborazione tra la Regione e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2;

c) stabiliscono i casi e le modalità con cui i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, partecipano agli organismi regionali che si occupano delle materie d'intervento legate ai minori, agli adolescenti e ai giovani;

d) elencano le materie, i modi e i casi in cui i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, presentano proposte e programmi ed esprimono parere consultivo in sede di elaborazione delle linee di programmazione della politica regionale, nelle materie di cui alla lettera c).

Art. 3.
Finanziamenti

1. La Regione sostiene le attività socio-educative individuate nei protocolli d'intesa di cui all'articolo 2 e svolte dagli oratori o da attività similari di altre confessioni religiose con finanziamenti volti a perseguire i seguenti obiettivi:

a) sostegno alla qualificazione degli operatori che agiscono nell'ambito degli oratori o attività similari di altre confessioni religiose;

b) realizzazione di percorsi di recupero a favore di soggetti a rischio di emarginazione sociale e di devianza in ambito minorile e di disabilità;

c) realizzazione di percorsi di formazione di cittadinanza attiva;

d) riadattamento e riqualificazione delle strutture esistenti e acquisto di arredamenti, attrezzature e strumenti didattici.

Art. 4.
Modalità e criteri di finanziamento

1. La Regione eroga a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, contributi destinati al sostegno della attività socio-educative da questi svolte.

2. Con deliberazione della giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sentiti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono stabiliti annualmente le priorità tra gli obiettivi di cui all'articolo 3, il termine per la presentazione dei progetti e la ripartizione, anche parziale, del finanziamento, tenuto conto della priorità tra gli obiettivi e di una adeguata e proporzionale distribuzione in tutto il territorio regionale.

3. Il piano degli interventi e dei progetti è esaminato e approvato dalla giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia di sanità da esprimersi entro trenta giorni.

Art. 5.

Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari dei finanziamenti presentano annualmente all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale il rendiconto dell'utilizzo delle risorse percepite nell'anno precedente, accompagnato da una relazione sugli obiettivi raggiunti.

2. La rendicontazione costituisce condizione imprescindibile per la concessione di ulteriori finanziamenti.

Art. 6.

Linee guida

1. Con deliberazione della giunta regionale, adottata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sentita la Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni, sono adottate linee guida concernenti:

a) i requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture in cui si svolge l'attività di cui all'articolo 1, comma 2;

b) le concrete modalità attuative delle disposizioni di cui all'articolo 2;

c) ogni altro profilo attuativo della presente legge.

Art. 7.

Ulteriori modalità di valorizzazione

1. La Regione riconosce e valorizza l'attività di altri soggetti che svolgono azioni di rilevanza sociale ed educativa in relazione al mondo giovanile e adolescenziale.

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali), non si applicano alle attività svolte dagli enti di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui all'articolo 6, le parrocchie e gli enti della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato abbia stipulato un'intesa, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono le attività indicate all'articolo 1, comma 2, sono considerati transitoriamente accreditati quali centri di aggregazione sociale di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in complessivi euro 5.000.000 annui.

2. Nel bilancio di previsione per gli anni 2010-2013 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

| |
|-----------------------|
| UPB S08.01.002 |
| FNOL - parte corrente |
| 2010 euro 5.000.000 |
| 2011 euro 5.000.000 |
| 2012 euro 5.000.000 |
| 2013 euro 5.000.000 |

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 4 (Interventi vari) della tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010);



In aumento

UPB S05.03.005

Finanziamenti per attività socio-assistenziali

2010 euro 3.000.000

2011 euro 3.000.000

2012 euro 3.000.000

2013 euro 3.000.000

UPB S05.03.006

Investimenti nel settore socio-assistenziale

2010 euro 2.000.000

2011 euro 2.000.000

2012 euro 2.000.000

2013 euro 2.000.000

3. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge si fa fronte con le suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 e con le rispettive UPB dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 8 febbraio 2010

CAPPELLACCI

10R1178

LEGGE REGIONALE 1° aprile 2010, n. 7.

Partecipazione della Regione autonoma della Sardegna alla costituzione, quale socio fondatore, della Fondazione Giorgio Asproni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 12 del 16 aprile 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Partecipazione alla Fondazione

1. La Regione autonoma della Sardegna è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, insieme all'Associazione culturale Giorgio Asproni e al Comune di Bitti, all'istituzione della fondazione denominata "Fondazione Asproni" con sede in Bitti, che è costituita con atto pubblico secondo le procedure fissate dal Codice civile.

2. Alla Fondazione possono partecipare, in qualità di soci, altri soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta.

3. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione, senza fini di lucro, persegua i seguenti scopi principali:

a) lo studio e l'approfondimento del pensiero politico di Giorgio Asproni e la valorizzazione e diffusione del suo lascito ideale e morale;

b) l'analisi dei problemi legati al rapporto dell'uomo con la società, nonché lo studio delle trasformazioni sociali e culturali della Sardegna nella realtà contemporanea;

c) la promozione di incontri e attività culturali collegate alla realtà sarda e alla conoscenza dei suoi uomini illustri;

d) l'organizzazione di manifestazioni collegate alle attività di studio e di concorsi in materia di ricerca storica ed artistica nell'ambito delle scuole e delle università;

e) l'istituzione di una biblioteca, dotata di personale qualificato e aperta quotidianamente al pubblico, nonché di un centro di documentazione e di altre attività informative.

Art. 2.

Adempimenti

1. La Giunta regionale, preso atto della compatibilità dello statuto della Fondazione con quanto previsto dall'articolo 1, autorizza il Presidente della Regione a sottoscrivere l'atto costitutivo e a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione.

2. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio fondatore sono esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato.

Art. 3.

Rappresentanti della Regione nella Fondazione

1. La giunta regionale provvede alla designazione dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto è previsto nello statuto della Fondazione e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4.

Relazione annuale

1. La Fondazione presenta ogni anno al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta.

Art. 5.

Contributi annuali

1. La Regione partecipa alla Fondazione con un contributo per lo svolgimento delle attività istituzionali determinato in euro 100.000 per l'anno 2010 e, a decorrere dall'anno 2011, in euro 80.000 annui.

Art. 6.


Sospensione dei contributi

1. L'Amministrazione regionale sospende l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 5 per gravi e reiterate violazioni dello statuto della Fondazione.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in euro 100.000 per l'anno 2010 ed in euro 80.000 per gli anni successivi.



2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 sono appor-
tate le seguenti variazioni:
in diminuzione

UPB S08.01.002
FNOL - Parte corrente
2010 euro 100.000
2011 euro 80.000
2012 euro 80.000
2013 euro 80.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 4) della tabella A
allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria
2010);

in aumento

UPB S03.01.003
Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale
2010 euro 100.000
2011 euro 80.000
2012 euro 80.000
2013 euro 80.000

3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno
carico alle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2010-
2013 e a quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della
Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione.

Cagliari, 1° aprile 2010

CAPPELLACCI

10R1179

LEGGE REGIONALE 1° aprile 2010, n. 8.

**Partecipazione della Regione autonoma della Sardegna
alla Fondazione Salvatore Cambosu.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sardegna*
n. 12 del 16 aprile 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Partecipazione della Regione Sardegna
alla Fondazione Salvatore Cambosu*

1. La Regione partecipa, nei modi e nelle forme previsti dalla pre-
sente legge, alla Fondazione Salvatore Cambosu, con sede in Orotelli.

2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi della Fondazione di
cui al comma 1, la Regione assegna al Comune di Orotelli la somma
necessaria per l'acquisto e per l'adeguamento della specifica destina-
zione d'uso dei seguenti beni:

a) la casa d'abitazione dello scrittore, sita nella via Cambosu in
Orotelli;

b) altri eventuali stabili o terreni limitrofi comunque interni
al territorio comunale, necessari per dotare la fondazione degli stru-
menti adeguati alla gestione delle attività culturali, scientifiche e di
divulgazione;

c) eventuali arredi e oggetti già di proprietà dello scrittore.

3. L'acquisto della casa d'abitazione e dei beni indicati al comma 2
è definito dall'Amministrazione comunale di Orotelli entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge e concorre alla dotazione
patrimoniale della Fondazione. La ristrutturazione della casa Cambosu
è effettuata dalla Fondazione; essa, a tal fine, attraverso i suoi organi
di gestione, predispone un dettagliato preventivo di spesa, per l'ap-
provazione del relativo finanziamento a valere sulle disponibilità che
sono garantite dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 6,
comma 1.

4. I beni di cui al comma 2 sono acquisiti e restaurati a cura del
Comune di Orotelli, d'intesa con gli organi della Fondazione, ed alla
stessa sono trasferiti una volta pronti per la specifica destinazione
d'uso.

Art. 2.

Finalità della Fondazione

1. L'erogazione delle somme di cui all'articolo 1 e dei contributi per
la gestione della Fondazione è condizionata al rispetto, da parte della
Fondazione Cambosu, delle seguenti finalità:

a) analisi sistematica e valorizzazione dell'opera letteraria e del
messaggio storico e umano di Salvatore Cambosu;

b) studio delle culture contemporanee e delle relative forme di
comunicazione, nonché delle espressioni letterarie ed artistiche in forma
scritta, visiva e orale;

c) analisi dei problemi legati al rapporto storico dell'uomo con il
suo ambiente e con la natura;

d) studio delle trasformazioni produttive, sociali e culturali della
Sardegna nella realtà contemporanea.

2. Lo statuto della Fondazione può prevedere, anche con formula-
zioni differenti, le finalità di cui al comma 1, ma non escluderle nella
sostanza, e può aggiungere altre, purché con esse compatibili.

Art. 3.

*Statuto della Fondazione
e partecipazione della Regione*

1. L'Amministrazione regionale, secondo le procedure previste dal
Codice civile, partecipa alla Fondazione Salvatore Cambosu, promossa
dal Comune di Orotelli, così come specificato all'articolo 1.

2. La Regione concorre alla composizione, alla formazione e al
funzionamento degli organi sociali, alle finalità istituzionali della Fon-
dazione, nonché alle altre indicazioni prescritte dal Codice civile.

3. L'erogazione dei contributi regionali previsti dalla presente
legge è condizionata dal fatto che lo statuto della Fondazione, oltre alle
finalità descritte all'articolo 2, preveda:

a) l'attivazione di una gestione stabile, quotidianamente aperta
al pubblico, del museo Cambosu, delle attività informative e del sito
internet per le informazioni on-line;

b) la presentazione, entro l'anno solare, al Comune di Orotelli
e all'Amministrazione regionale di una relazione annuale, di merito e
finanziaria, di consuntivo per l'anno in corso e di previsione per il suc-
cessivo, sulle attività dell'istituzione.

Art. 4.

Sospensione dei contributi

1. L'Amministrazione regionale sospende l'erogazione dei contri-
buti previsti dalla presente legge per gravi e reiterate violazioni dello
statuto della Fondazione.



Art. 5.

Premio letterario Salvatore Cambosu

1. La Regione assegna al Comune di Orotelli un contributo biennale per l'organizzazione di un premio letterario, che può essere esteso anche ad altre forme di espressione artistica, intitolato a Salvatore Cambosu. Il regolamento del premio prevede una specifica attività di divulgazione, attraverso gli strumenti più idonei alla divulgazione globale.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati come segue:

a) euro 750.000, per l'anno 2010, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c);

b) euro 100.000 annui, a decorrere dall'anno 2010, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Nel bilancio di previsione per gli anni 2010-2013 sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione

UPB S08.01.002

FNOL - Parte corrente

2010 euro 100.000

2011 euro 100.000

2012 euro 100.000

2013 euro 100.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 4) della tabella A allegata alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010);

UPB S08.01.003

FNOL - Investimenti

2010 euro 750.000

2011 euro ---

2012 euro ---

2013 euro ---

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella B allegata alla legge regionale n. 5 del 2009;

in aumento

UPB S03.01.003

Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale - Spese correnti

2010 euro 100.000

2011 euro 100.000

2012 euro 100.000

2013 euro 100.000

UPB S03.01.004

Investimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale

2010 euro 750.000

2011 euro ---

2012 euro ---

2013 euro ---

3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico alle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 e a quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

4. Alle spese previste per l'attuazione dell'articolo 5 si provvede con legge finanziaria ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 1° aprile 2010

CAPPELLACCI

10R1180

LEGGE REGIONALE 1° aprile 2010, n. 9.

Partecipazione della Regione autonoma della Sardegna alla costituzione, quale socio fondatore, della Fondazione Andrea Parodi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 12 del 16 aprile 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Partecipazione della Regione alla Fondazione Andrea Parodi

1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce l'interesse generale e il valore culturale, artistico e sociale degli scopi perseguiti dalla Fondazione denominata Andrea Parodi, in memoria dell'artista sardo e delle sue opere.

2. La Regione è autorizzata a partecipare in qualità di socio fondatore, nei modi e nelle forme previsti dalla presente legge e in conformità al relativo statuto, alla Fondazione Andrea Parodi, regolarmente costituita ai sensi del Codice civile come fondazione di partecipazione, senza fine di lucro.

Art. 2.

Condizioni

1. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione persegua, senza fine di lucro, gli scopi indicati nello statuto ritenuti meritevoli di tutela istituzionale e precisamente:

a) custodire e tramandare la memoria storica dell'artista, diffondere la conoscenza del suo pensiero e della sua opera;

b) consentire, agevolare e promuovere la consultazione e lo studio delle opere, dei documenti e dei manoscritti dell'artista;

c) tutelare le opere e l'immagine di Andrea Parodi e del suo pensiero e operato nell'ambito della musica e della cultura, attraverso un continuo monitoraggio di tutte le iniziative che soggetti terzi realizzano per omaggiare l'artista;

d) valorizzare e promuovere la musica e la cultura tradizionale della Sardegna;



e) valorizzare e sostenere la lingua sarda e le minoranze linguistiche con particolare attenzione a quelle dell'area del Mediterraneo;

f) promuovere ed attuare studi e ricerche, convegni, seminari, mostre ed ogni altra iniziativa tendente alla valorizzazione dell'opera e alla divulgazione e approfondimento del messaggio artistico ed umano di Andrea Parodi, nonché della musica e della cultura di cui esso è diretta espressione.

Art. 3.

Adempimenti

1. La Giunta regionale, verificata la conformità dello statuto agli scopi indicati nell'articolo 2, con deliberazione, autorizza il Presidente della Regione a sottoscrivere l'atto costitutivo e a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione.

2. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio fondatore sono esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato.

Art. 4.

Rappresentanti della Regione nella Fondazione

1. La regionale designa i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione e in particolare nell'organo deliberante e nell'organo di controllo della Fondazione, secondo quanto previsto nello statuto e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 5.

Obbligo di relazione annuale

1. Ogni anno, la Fondazione presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 6.

Contributi annuali

1. La Regione partecipa alla Fondazione con un contributo annuo per lo svolgimento delle attività istituzionali determinato in euro 100.000.

Art. 7.

Sospensione

1. L'Amministrazione regionale sospende l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 6 per gravi e reiterate violazioni dello statuto della Fondazione.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 100.000 per l'anno 2010, fanno carico alle disponibilità recate dall'UPB S03.01.003 - Cap. SC03.0023.

2. Alle spese previste per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 1° aprile 2010

CAPPELLACCI

10R1181

LEGGE REGIONALE 13 aprile 2010, n. 10.

Misure per lo sviluppo del trasporto aereo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 12 del 16 aprile 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Acquisizione di quote di partecipazione SOGEAAL Spa

1. Al fine di salvaguardare e consolidare la quota di partecipazione azionaria, diretta ed indiretta, della Regione Sardegna nel capitale sociale di SOGEAAL Spa è autorizzata, nell'anno 2010, la spesa di euro 10.000.000.

2. La ricapitalizzazione di cui al comma 1 è accompagnata da un programma di riorganizzazione e riassetto gestionale da approvarsi da parte della giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di trasporti finalizzato anche alla collocazione sul mercato di parte della quota di partecipazione azionaria in capo alla Regione, da avviarsi allo scadere del primo quadriennio di operatività della concessione ministeriale per la gestione totale dello scalo aeroportuale di Alghero.

Art. 2.

Continuità territoriale

1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi 837 e 840, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 8.000.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2013.

2. Il programma degli interventi relativi alla continuità territoriale è adottato dalla giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, e sottoposto al preventivo parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.

Art. 3.

Incentivi alla destagionalizzazione dei collegamenti aerei isolani

1. È autorizzata la spesa di euro 19.700.000 per l'anno 2010 e di euro 24.500.000 per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013 per il finanziamento degli aeroporti isolani per il potenziamento e lo sviluppo del trasporto aereo, quale servizio di interesse economico generale, anche attraverso la destagionalizzazione dei collegamenti aerei, ai sensi degli orientamenti comunitari, contenuti nella comunicazione della Commissione 2005/C 312/01 concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali.

2. Con deliberazione della giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, d'intesa con gli Assessori della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, del turismo artigianato e commercio, dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sono definiti i criteri, la natura e la durata dell'offerta di trasporto e le direttive per l'elaborazione dei programmi di attività da parte delle società di gestione aeroportuale, che tengano conto degli interventi relativi alla continuità territoriale di cui all'articolo 2.



3. La delibera di cui al comma 2 e i programmi di attività, anche quelli già definiti dalle società di gestione aeroportuale alla data di entrata in vigore della presente legge accompagnati dagli atti e dai relativi contratti, sono finanziati se elaborati in coerenza con i criteri, la natura, la durata dell'offerta di trasporto e le direttive di cui al comma 2 e sono sottoposti al preventivo parere vincolante della competente Commissione consiliare.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Alle spese di cui all'articolo 1 si fa fronte:

- quanto ad euro 2.000.000 mediante utilizzo delle risorse previste per l'anno 2010 dall'articolo 7, comma 13, legge regionale 7 agosto 2009, n. 3. Si intende corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa;

- quanto ad euro 8.000.000 mediante utilizzo di quota parte delle risorse sussistenti nel conto dei residui, autorizzate dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2007 n. 2;

2. Alle spese di cui all'articolo 2, pari a euro 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2010 al 2013, si fa fronte:

- quanto ad euro 1.000.000, mediante utilizzo di quota parte nell'anno 2010, delle risorse sussistenti nel conto dei residui autorizzate dall'art. 20, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007;

- quanto ad euro 7.000.000, per l'anno 2010 ed euro 8.000.000, per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nella UPB S08.01.004 (Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare).

3. Alle spese di cui all'articolo 3, pari a euro 19.700.000 per l'anno 2010 ed a euro 24.500.000 per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013, si fa fronte:

- quanto ad euro 7.700.000, per l'anno 2010, mediante utilizzo delle risorse già autorizzate dall'articolo 21 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7;

- quanto ad euro 12.000.000, per l'anno 2010, ed euro 24.500.000, per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nella UPB S08.01.004 (Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare).

4. Nel bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 sono introdotte le seguenti variazioni: *in aumento*

STRATEGIA 07

UPB S07.06.001

Trasporto pubblico locale

2010 euro 19.000.000

2011 euro 32.500.000

2012 euro 32.500.000

2013 euro 32.500.000

in diminuzione

STRATEGIA 08

UPB S08.01.004

Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare

2010 euro 19.000.000

2011 euro 32.500.000

2012 euro 32.500.000

2013 euro 32.500.000

5. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2010-2013 e con quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 13 aprile 2010

CAPPELLACCI

10R1182

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*







MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

| | | |
|----------------|---|---|
| Tipo A | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)* | - annuale € 438,00 - semestrale € 239,00 |
| Tipo A1 | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57)* (di cui spese di spedizione € 66,28)* | - annuale € 309,00 - semestrale € 167,00 |
| Tipo B | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)* | - annuale € 68,00 - semestrale € 43,00 |
| Tipo C | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)* | - annuale € 168,00 - semestrale € 91,00 |
| Tipo D | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)* | - annuale € 65,00 - semestrale € 40,00 |
| Tipo E | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01) | - annuale € 167,00 - semestrale € 90,00 |
| Tipo F | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)* | - annuale € 819,00 - semestrale € 431,00 |
| Tipo F1 | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45)* (di cui spese di spedizione € 132,22)* | - annuale € 682,00 - semestrale € 357,00 |

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

| | |
|--|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)*
(di cui spese di spedizione € 73,20)*

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)*
(di cui spese di spedizione € 20,60)*

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € **180,50**
I.V.A. 4% a carico dell'Editore € 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.


N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 1 0 1 0 8 *

€ 3,00

